



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP

Guida alla prassi in materia di trattati internazionali

Edizione 2015

La presente pubblicazione si propone di illustrare, il più esaustivamente possibile, le norme e la prassi seguite dalla Svizzera nell'ambito dei trattati. È innanzitutto destinata al personale dell'amministrazione federale, in Svizzera e in seno alle rappresentanze all'estero. A tal fine, l'apparato critico risponde essenzialmente a esigenze pratiche.

Autore: CLAUDE SCHENKER, avvocato, *LL.M.*, Capo sostituto della Sezione trattati, Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

INDICE

I.	Nozione di trattato	4
A.	Definizione.....	4
B.	Trattato bilaterale e trattato multilaterale.....	4
C.	Forma.....	4
D.	Denominazione.....	4
a.	Trattato.....	5
b.	Convenzione.....	5
c.	Accordo.....	5
d.	Intesa.....	5
e.	Scambio di lettere e Scambio di note.....	5
f.	Altri.....	6
E.	Strumenti che non sono trattati.....	6
a.	Strumenti non giuridicamente vincolanti.....	6
b.	Atti unilaterali.....	7
F.	Trattati della Confederazione e trattati dei Cantoni.....	8
II.	Negoziazione di trattati	9
A.	Avvio della procedura.....	9
B.	Consultazione.....	9
C.	Mandato di negoziazione.....	9
D.	Elaborazione di un progetto di testo.....	10
E.	Negoziazioni ufficiali.....	11
a.	Pieni poteri di negoziazione.....	11
b.	Adozione e autenticazione del testo del trattato.....	11
III.	Contenuto dei trattati	12
A.	Preambolo.....	12
a.	Designazione delle parti.....	12
b.	Motivi.....	12
c.	Indicazione dei plenipotenziari e clausola sui pieni poteri.....	12
B.	Dispositivo.....	13
C.	Clausole finali.....	13
a.	Composizione di controversie.....	13
b.	Entrata in vigore.....	13
c.	Applicazione provvisoria.....	14
d.	Denuncia e recesso.....	14
e.	Altri.....	15
D.	Allegati.....	15
IV.	Lingue dei trattati	16
A.	Testo autentico.....	16
B.	Traduzioni.....	16
C.	Correzione degli errori di redazione.....	17
V.	Depositario dei trattati	18
A.	Designazione.....	18
B.	Ruolo.....	18
VI.	Alternat dei trattati bilaterali	20
A.	Nozione.....	20
B.	Coperta.....	20
C.	Nastro o cordoncino.....	21
D.	Sigillo.....	21
E.	Originale.....	21
F.	Copia conforme.....	21
VII.	Firma dei trattati	22
A.	Parafatura.....	22
B.	Firma <i>ad referendum</i>	22

C.	Pieni poteri di firma.....	22
D.	Firma.....	23
E.	Luogo e data.....	23
F.	Identificazione della firma.....	24
G.	Riserve e dichiarazioni	24
VIII.	Procedura interna di approvazione dei trattati	25
A.	Distinzione tra trattati e strumenti non vincolanti	25
B.	Competenza dell'Assemblea federale	25
C.	Competenza del Consiglio federale.....	26
D.	Competenza delle unità amministrative subordinate.....	26
E.	Referendum.....	27
F.	Competenza per denunciare un trattato	28
G.	Rapporto annuale al Parlamento	28
IX.	Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato	29
A.	Firma definitiva	29
B.	Ratifica.....	29
C.	Accettazione, approvazione e atto di conferma formale	30
D.	Adesione o accessione	30
E.	Successione di Stati.....	31
X.	Riserve, dichiarazioni e obiezioni	33
A.	Riserva.....	33
B.	Dichiarazione.....	33
C.	Ammissibilità.....	34
D.	Obiezione	35
E.	Ritiro	35
F.	Competenze in Svizzera	35
XI.	Pubblicazione dei trattati	37
A.	Pubblicazione nazionale	37
a.	Raccolta ufficiale	37
b.	Raccolta sistematica	38
c.	Foglio federale.....	38
d.	Pubblicazioni elettroniche	38
B.	Registrazione internazionale.....	39
C.	Registrazione e archivio interni.....	40
XII.	Applicazione e interpretazione dei trattati	41
A.	Diritto internazionale e diritto interno	41
B.	Applicazione	41
a.	<i>Ratione personae</i> (nei confronti delle persone).....	41
b.	<i>Ratione temporis</i> (nel tempo).....	42
c.	<i>Ratione materiae</i> (in ragione della materia)	42
C.	Modifiche	43
D.	Nullità.....	43
E.	Estinzione.....	44
F.	Interpretazione	44
	ALLEGATO A - Denominazioni degli strumenti internazionali, tentativo di classificazione	45
	ALLEGATO B - Suggerimenti terminologici per trattati e atti non vincolanti	46
	ALLEGATO C - Svolgimento schematico della procedura di conclusione di un trattato	47
	ALLEGATO D - Promemoria per la firma di trattati bilaterali	48
	ALLEGATO E - Clausole finali di un trattato. Esempi di disposizioni	49
	ALLEGATO F - Competenza di concludere un atto internazionale, promemoria	50
	ALLEGATO G - Opere di riferimento	51
	TAVOLA DELLE LEGGI CITATE	52
	INDICE	54

I. Nozione di trattato

A. Definizione

- 1 Un trattato è un accordo internazionale, di norma concluso per scritto, tra due o più soggetti del diritto internazionale pubblico, per il tramite del quale questi esprimono la loro comune volontà di assumere obblighi disciplinati dal diritto internazionale o di rinunciare ad alcuni diritti, indipendentemente dal fatto che tale accordo sia costituito da uno strumento unico, o da due o più strumenti connessi, e qualunque sia la sua denominazione particolare¹.

B. Trattato bilaterale e trattato multilaterale

- 2 Occorre fin da subito effettuare una distinzione fondamentale tra un trattato bilaterale, concluso tra due parti, e un trattato multilaterale, concluso tra più di due parti². I trattati bilaterali e quelli multilaterali differiscono essenzialmente per la modalità di conclusione, l'entrata in vigore e la gestione.

C. Forma

- 3 Un trattato bilaterale riveste di norma la forma di un unico strumento firmato dalle due parti, o quella di uno scambio di due documenti, note diplomatiche o lettere, che constatano la comune volontà delle parti. Un trattato multilaterale è costituito da un unico documento. In via eccezionale, se il numero di firmatari non è superiore a tre o quattro, può essere concluso con uno scambio di documenti.
- 4 Il diritto internazionale è caratterizzato dal principio della libertà contrattuale. Non prescrive alcuna forma speciale per i trattati. Riconosce persino la validità degli accordi orali³, fatte salve richieste di prove. I trattati verbali tuttavia sono rari per ragioni di certezza giuridica.

D. Denominazione

- 5 La terminologia utilizzata per designare un trattato è molto variata e la prassi poco omogenea. I termini utilizzati possono dare adito a confusione. Benché più o meno intercambiabili, alcuni vocaboli rivestono una connotazione particolare.
- 6 Il titolo di un atto internazionale non è decisivo al fine di determinarne la natura⁴. È però essenziale sapere se le parti desiderano conferire alla loro intesa un carattere giuridicamente vincolante. Se non è il caso, non si è in presenza di un trattato⁵. Il carattere giuridico o meno di uno strumento internazionale risulta dal testo dell'atto e non dal titolo. Tuttavia si è affermato un determinato uso e il titolo di un trattato non è del tutto arbitrario, sicché può costituire un

1 Cfr. art. 2 par. 1 lett. a della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV; RS 0.111). Tale convenzione contiene le principali norme, spesso consuetudinarie, riguardo alla conclusione, l'applicazione, l'interpretazione e l'estinzione dei trattati.

2 La Svizzera ha concluso all'incirca 4500 trattati bilaterali ed è parte di circa 1100 trattati multilaterali.

3 Art. 3 lett. a CV: «Il fatto che la presente convenzione non si applichi agli accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica (...) il valore giuridico di tali accordi». Talvolta è utilizzato il termine *Gentleman's agreement*.

4 Art. 2 par. 1 lett. a *in fine* CV.

5 V. 18 segg.; v. anche GAAC 70.69 (2006 IV) e riferimenti.

elemento per interpretare l'intenzione delle parti. È dunque possibile stabilire, a titolo indicativo, una gerarchia di denominazioni in ordine decrescente secondo il grado di solennità degli atti⁶:

a. Trattato

- 7 Termine utilizzato come vocabolo generico o per la denominazione di accordi riguardanti temi importanti, quella di trattato è stata a lungo la denominazione usuale degli accordi internazionali. Questo termine è oggi riservato ad atti relativamente solenni.

b. Convenzione

- 8 In linea di massima la convenzione contiene norme di diritto di carattere generale, ma in un ambito meno fondamentale rispetto al trattato. Questa nozione è divenuta il termine standard per designare strumenti stipulati sotto l'egida delle organizzazioni internazionali.

c. Accordo

- 9 Termine molto generale, l'accordo può contenere impegni di natura tecnica, economica, commerciale, finanziaria o culturale.

d. Intesa

- 10 L'intesa disciplina in linea di principio un documento volto a regolare questioni di carattere secondario o provvisorio. In tale contesto, può stabilire le modalità di attuazione di un trattato quadro.

e. Scambio di lettere e scambio di note

- 11 Lo scambio di lettere o di note diplomatiche rappresenta la modalità più semplice per concludere un trattato. Il termine indica esattamente in cosa consiste il procedimento utilizzato per concretizzare questo tipo di accordo⁷. Disciplina solitamente questioni di minore importanza, isolatamente o in allegato a un altro strumento.

- 12 Il preambolo e le clausole finali sono estremamente ridotti. La prima comunicazione costituisce la proposta e indica i diritti e gli obblighi sui quali le parti contraenti si sono precedentemente accordate, comprese le modalità di entrata in vigore e denuncia. La seconda, che di norma riprende per esteso e tra virgolette il testo della prima al fine di evitare malintesi, risponde alla prima comunicazione limitandosi all'espressione del consenso e ai saluti di rito.

- 13 L'accordo può entrare in vigore, salvo disposizioni contrarie, a partire dalla data della seconda comunicazione o più di frequente dalla data di ricezione della lettera o della nota di risposta. Solitamente è concluso in una sola lingua stabilita in precedenza⁸. Di norma non sono necessari i pieni poteri, per lo meno per quanto riguarda lo scambio di note.

⁶ Cfr. anche l'Allegato A per una lista delle denominazioni suggerite nelle tre lingue ufficiali e in inglese.

⁷ V. art. 13 CV.

⁸ Cfr. anche n. marg. 65 segg.

f. Altri

- 14 Il protocollo e il *protocollo aggiuntivo* sono termini generici invalsi per denominare atti che completano uno strumento di base.
- 15 Il termine più specifico *concordato* designa solitamente in primo luogo i trattati conclusi dalla Santa Sede per disciplinare la situazione giuridica della Chiesa cattolica in uno Stato partner e, in secondo luogo (ed in tal caso non si tratta di un trattato internazionale), i trattati stipulati tra i Cantoni svizzeri⁹.
- 16 La *dichiarazione di reciprocità* designa talvolta uno scambio di lettere o note nelle quali una parte subordina la concessione di alcuni diritti o vantaggi al riconoscimento dell'altra parte degli stessi diritti o vantaggi.
- 17 Altri vocaboli sono utilizzati più di rado: *patto*, *carta*, *costituzione*, *statuto*, *atto* o *dichiarazione (comune)* per strumenti più o meno solenni; *protocollo d'intesa*, *atto aggiuntivo*, *emendamento*, *regolamento* o *norme* per strumenti complementari o secondari.

E. Strumenti che non sono trattati

a. Strumenti non giuridicamente vincolanti

- 18 Alcuni strumenti non hanno carattere pattizio poiché, in caso di inadempimento, non impegnano la responsabilità giuridica internazionale dei contraenti. Si basano su una dichiarazione di intenti comuni delle parti, la cui portata è esclusivamente politica. I firmatari devono innanzitutto accordarsi sulla natura giuridicamente non vincolante di tale strumento. Questi possono essere intitolati¹⁰ *dichiarazione* o *lettera d'intenti*, *memorandum d'intesa*¹¹, *modus vivendi*, o, per atti più specifici, *risoluzione*¹², *decisione*¹³, *raccomandazione*, *atto finale*¹⁴, *verbale*¹⁵, *comunicato congiunto*. Sono inoltre utilizzati altri termini della corrispondenza diplomatica: *promemoria*, *memorandum*.
- 19 Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe se possibile evitare di utilizzare uno dei suddetti termini per designare un vero e proprio trattato. Per contro, non è sufficiente che un atto abbia formalmente una di queste denominazioni per avere una natura giuridicamente non vincolante. È infatti inoltre necessario che il testo sia formulato nel suo complesso con termini che non esprimono un impegno giuridico.

⁹ Art. 48 Cost.

¹⁰ Cfr. anche Allegato A.

¹¹ Alcuni Stati desiderano, spesso per ragioni di procedura interna, denominare Memorandum d'intesa (*Memorandum of Understanding, MoU*) atti giuridicamente vincolanti; la Svizzera può accogliere tale richiesta in caso di imperiosa necessità in quanto, come è stato detto, la denominazione non determina il carattere dell'atto.

¹² Da non confondere con le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per es., il cui valore giuridico solitamente vincolante non è messo in questione.

¹³ Le decisioni, adottate nell'ambito di organizzazioni o di conferenze internazionali, possono tuttavia contenere modifiche ai trattati o ai loro allegati, come talvolta nel caso delle decisioni dei comitati misti, istituiti principalmente con l'UE. Il carattere convenzionale o meno è analizzato caso per caso.

¹⁴ Cfr. n. marg. 38 e 41.

¹⁵ Il *Verbale (Minutes)* di un incontro, se firmato congiuntamente, dovrà essere redatto accuratamente con termini che non esprimono alcun impegno giuridico. Il titolo Verbale d'accordo (*Agreed minutes*) dovrebbe piuttosto essere riservato a semplici trattati giuridicamente vincolanti. Per evitare confusioni in tedesco, i termini *Sitzungsprotokoll* o *Niederschrift* sono da preferirsi a quello di *Protokoll* (v. anche n. marg. 14).

- 20 Un certo numero di clausole e nozioni che possono esprimere l'intenzione delle parti di vincolarsi giuridicamente devono dunque essere riservate ai trattati e alla loro prassi e vanno evitate nella redazione di strumenti che non contemplano obblighi giuridici. Ad esempio, occorre riservare a strumenti non vincolanti termini come «*desidera*», «*può*», o «*ha intenzione*» e riservare ai trattati termini quali «*si impegna a*» o «*deve*»¹⁶. In atti di questo tipo è inoltre consigliato prevedere una disposizione specifica che precisi che l'atto non crea nessun obbligo giuridicamente vincolante per i suoi firmatari. È tuttavia importante evitare che una tale clausola volta ad escludere la volontà delle parti di creare diritti e obblighi non sia contraddetta nello stesso atto da formulazioni vincolanti¹⁷.
- 21 Inoltre non sono generalmente oggetto di strumenti non vincolanti elementi che per natura non vi si prestano, come l'impegno a mantenere riservate informazioni, la determinazione di piani finanziari dettagliati o di procedure particolarmente precise. Sono altresì riservate ai trattati disposizioni riguardanti la composizione di controversie, l'entrata in vigore, la durata e la denuncia. In uno strumento giuridicamente non vincolante è tutt'al più possibile precisare la data in cui quest'ultimo entrerà in vigore. In sua mancanza, la data della firma, la quale deve essere menzionata, è determinante per stabilire l'inizio dell'applicazione dello strumento.
- 22 In sintesi, i criteri di distinzione tra uno strumento giuridicamente vincolante e un testo giuridicamente non vincolante sono, in ordine di importanza decrescente:
- i termini utilizzati nel testo e la formulazione di quest'ultimo nel suo complesso,
 - la compatibilità del contenuto e della natura dello strumento,
 - un'eventuale clausola specifica che precisi la natura del testo,
 - le clausole finali, riservate ai trattati, e
 - il titolo dello strumento, da considerare come un'indicazione della volontà delle parti.
- b. Atti unilaterali
- 23 Altri strumenti non costituiscono trattati nella misura in cui la manifestazione della volontà non fosse espressa in modo concertato ma solamente da una delle parti. Una dichiarazione unilaterale può essere presentata indipendentemente da qualsiasi trattato. L'autore può inoltre, in relazione a un trattato, impegnarsi mediante un atto unilaterale ad assumere obblighi che esulano quelli imposti dal trattato. Le dichiarazioni unilaterali obbligano il soggetto di diritto internazionale che ne è autore per quanto questi abbia voluto impegnarsi giuridicamente e gli altri soggetti interessati abbiano conoscenza di tale impegno. Non è imposta alcuna contropartita. Non è richiesta alcuna accettazione¹⁸.
- 24 Considerati gli effetti di un tale atto, la competenza interna per decidere di impegnarsi giuridicamente sul piano internazionale mediante un atto unilaterale segue le stesse regole applicabili alla conclusione di un trattato.

¹⁶ Cfr. anche l'Allegato B per una lista, nelle tre lingue ufficiali e in inglese, dei termini specifici suggeriti per il tipo di strumento, giuridico o politico, da concludere.

¹⁷ GAAC 70.69 (2006 IV), B.2 e riferimenti.

¹⁸ Cfr. GAAC 60.133 (1996 IV).

F. Trattati della Confederazione e trattati dei Cantoni

- 25 L'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione. L'aspetto principale di tale attribuzione è la competenza generale di concludere trattati. La Confederazione rappresenta la Svizzera all'interno della comunità internazionale in quanto soggetto di diritto internazionale pubblico¹⁹. Può inoltre concludere trattati in ambiti che, sul piano nazionale, sono di competenza dei Cantoni, ma a tale riguardo ha dimostrato grande prudenza²⁰.
- 26 L'articolo 55 Cost. sulla partecipazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera prevede al capoverso 3 che i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. La legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC; RS 138.1) stabilisce le modalità di cooperazione e di consultazione dei Cantoni quando le loro competenze o interessi essenziali sono in questione. Per quanto incaricati della trasposizione del diritto internazionale, i Cantoni sono tenuti a procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti (art. 7 LFPC). Ma la Confederazione può essa stessa direttamente provvedere a tale esecuzione a seconda del tenore del trattato o se il rispetto degli impegni internazionali²¹ lo esige.
- 27 Ai sensi dell'articolo 56 Cost., i Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza (cpv. 1). Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni (cpv. 2 *in initio*). Tuttavia, se dovesse essere il caso, il Consiglio federale o un Cantone può sollevare reclamo dinanzi all'Assemblea federale (art. 186 cpv. 3 Cost.). L'Assemblea federale deciderà allora in merito all'approvazione (art. 172 cpv. 3 Cost.).
- 28 Prima di concludere un trattato, i Cantoni devono informare la Confederazione (art. 56 cpv. 2 *in fine*)²². I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione (cpv. 3). Nella prassi, il Consiglio federale firma di norma il trattato in nome proprio e/o in nome dei Cantoni. La denuncia da parte dei Cantoni di un trattato concluso in loro nome dal Consiglio federale passa obbligatoriamente per quest'ultimo.

19 Cfr. anche n. marg. 105.

20 Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, 214 segg. ad art. 49 del disegno.

21 *Ibidem*.

22 I dettagli sono disciplinati dagli art. 61c e 62 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e dall'ordinanza del 25 novembre sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Una rappresentanza o un ufficio sollecitato per la conclusione di un trattato di un Cantone deve, se il Cantone non vi ha ancora provveduto, informare la DDIP del DFAE, che potrà a seconda dei casi garantire il contatto con il Cantone e la Cancelleria federale al fine di avviare la procedura prevista.

II. Negoziazione di trattati²³

A. Avvio della procedura

29 L'iniziativa volta alla conclusione di un trattato bilaterale o alla partecipazione a un trattato multilaterale spetta, generalmente, al DFAE o a uno o più altri dipartimenti per i trattati di loro competenza. Può inoltre provenire dal Consiglio federale stesso, da un intervento parlamentare o da un Cantone.

30 Nelle relazioni bilaterali l'iniziativa può naturalmente provenire anche da un soggetto di diritto internazionale che intenda vincolarsi in via pattizia con la Svizzera riguardo a un tema particolare. In materia multilaterale può provenire sia dall'organizzazione internazionale sotto l'egida della quale il trattato deve essere concluso sia, più raramente, da uno Stato o da un gruppo di Stati.

B. Consultazione

31 L'articolo 147 Cost. relativo alla procedura di consultazione prevede che i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono invitati a pronunciarsi sui trattati importanti. Tale consultazione deve essere organizzata nel corso dei lavori preparatori relativi ai trattati, quando questi sono sottoposti al referendum previsto dall'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o oggetto del referendum previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.²⁴ o ancora quando riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Può essere organizzata per altri trattati²⁵.

32 La procedura di consultazione può essere avviata prima dell'attribuzione del mandato di negoziazione o dopo la firma con riserva di ratifica. L'unità organizzativa competente sceglie quale di questi due momenti ritiene più opportuno al fine di garantire il raggiungimento dello scopo della consultazione così come stabilito dalla legge²⁶. I trattati politicamente incontestati e il cui contenuto è comparabile a quello di trattati esistenti, così come i trattati i cui effetti sul diritto nazionale sono inesistenti o minori, possono di fatto non essere oggetto di consultazione. Una recente modifica legislativa ha limitato la possibilità di rinunciare a una procedura di consultazione²⁷.

C. Mandato di negoziazione

33 Per la negoziazione di trattati il cui oggetto è importante, il Consiglio federale in generale deve conferire un mandato. La prassi tuttavia non ha ancora delineato i criteri giuridici obiettivi che permettono di definire quali sono gli ambiti importanti; la valutazione politica pertanto è talvolta decisiva. La competenza di decisione e di conferimento del mandato si fonda sull'articolo 184 capoverso 1 Cost. che attribuisce al Consiglio federale la cura degli affari esteri in generale.

23 V. anche lo svolgimento schematico della procedura nell'Allegato C.

24 Sul referendum, v. n. marg. 114 segg.

25 Art. 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061).

26 Secondo l'art. 2 LCo, la procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione. La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

27 FF 2014 6249, 6250 (art. 3a LCo): è necessario che la rinuncia alla procedura di consultazione sia motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano e inoltre che il progetto concerna principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali, oppure che non vi sia da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto.

Il Consiglio federale consulta inoltre le commissioni parlamentari competenti in materia di politica estera riguardo agli orientamenti principali e alle direttive o linee direttrici concernenti un mandato per negoziazioni internazionali importanti prima di adottare o modificare tale mandato, in applicazione dell'articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10).

- 34 Per un trattato bilaterale spesso il conferimento di un tale mandato non è di fatto considerato indispensabile, ad eccezione nelle relazioni con l'UE. Un mandato di negoziazione pare infatti superfluo negli ambiti in cui il contenuto degli accordi è ampiamente standardizzato²⁸ così come per i trattati la cui conclusione è di competenza di un dipartimento o di un ufficio. Per contro, per un trattato multilaterale in preparazione, il principio è invertito: il dipartimento che desidera che la Svizzera sia vincolata da un accordo chiede generalmente al Consiglio federale di decidere in merito alla partecipazione a una conferenza di plenipotenziari e di dare istruzioni alla delegazione svizzera incaricata di collaborare all'elaborazione e all'adozione di un trattato.
- 35 Le Direttive del Consiglio federale del 7 dicembre 2012 concernenti l'invio di delegazioni a conferenze internazionali²⁹ forniscono alcune precisazioni in materia di mandato. Prevedono che le delegazioni svizzere a conferenze internazionali debbano disporre di un mandato del Consiglio federale (n. marg. 41). L'invio e il mandato della delegazione possono tuttavia essere decisi a livello di dipartimento o di ufficio (n. marg. 44), previa consultazione dei servizi federali interessati (n. marg. 442 e 443), in una delle due ipotesi seguenti (n. marg. 441):
- per la Svizzera non insorgono nuovi obblighi che esulano dalle competenze del dipartimento o dell'ufficio responsabile, in tal caso è inoltre necessario che la conferenza abbia un'importanza politica limitata, oppure che i negoziati, la cui importanza politica deve essere limitata, si svolgano sotto l'egida di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro e il cui obiettivo è contribuire allo sviluppo del diritto internazionale;
 - il Consiglio federale ha già impartito un mandato sufficiente, in termini generali o in occasione di una precedente conferenza analoga.

D. Elaborazione di un progetto di testo³⁰

- 36 Per un trattato bilaterale, dopo le consultazioni che possono rivelarsi necessarie a livello internazionale, un progetto di testo è solitamente redatto unilateralmente o in collaborazione con lo Stato partner, prima dell'apertura vera e propria dei negoziati. Il dipartimento competente può elaborarlo nel corso di riunioni preparatorie oppure per corrispondenza.
- 37 L'elaborazione di un progetto di trattato multilaterale ha usualmente luogo presso l'organizzazione internazionale sotto l'egida della quale il trattato è adottato oppure è effettuata dalla stessa conferenza diplomatica incaricata di adottare un trattato. Queste entità talvolta incaricano un organo esterno specializzato della redazione di un progetto.

²⁸ Cfr. n. marg. 43.

²⁹ FF 2012 8341. Tali Direttive sono direttamente applicabili esclusivamente in materia multilaterale (n. marg. 11), ma è talvolta possibile utilizzarle come esempio per negoziati bilaterali.

³⁰ Nell'elaborazione di un progetto di trattato si pongono questioni redazionali, ad esempio relativamente ai termini, alla formulazione di espressioni o alla struttura, ma anche alla coerenza del testo in sé e rispetto ad altri trattati e al diritto nazionale. I Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale possono essere consultati riguardo a tali questioni, ma solamente nella fase iniziale e ad ogni modo prima della paraatura del testo. L'assistenza linguistica può essere fornita alle tre condizioni seguenti: il testo non è ancora stato paraurato, dovrà essere pubblicato in un organo ufficiale (FF, RU, RS) e una delle versioni originali del testo è in tedesco, francese o italiano.

E. Negoziazioni ufficiali

a. Pieni poteri di negoziazione

³⁸ I pieni poteri (Vollmacht, Pleins pouvoirs, Full powers/Credentials) in Svizzera sono rilasciati dalla Cancelleria federale, generalmente sulla base della decisione del Consiglio federale di conferimento del mandato³¹. Includono la nomina dei membri della delegazione autorizzata a partecipare a una conferenza internazionale e, eventualmente, l'autorizzazione a firmare l'atto finale della conferenza.

³⁹ Il capo di una delegazione investito di tali poteri di negoziazione è autorizzato, senza ulteriore procura, a parafare³² se opportuno il testo definitivo risultato dalle trattative o, se l'adozione del testo è messa ai voti, a votare per la Svizzera. In occasione di conferenze internazionali è solitamente costituita una commissione di verifica, il cui ruolo è di verificare i poteri conferiti e di indicare alla conferenza che solo le delegazioni i cui poteri sono stati trovati in buona e debita forma sono autorizzate a partecipare al voto, alla firma dell'atto finale o alla siglatura³³. Per la firma di un trattato internazionale sono invece necessari pieni poteri specifici e in genere sono conferiti con documento separato³⁴.

b. Adozione e autenticazione del testo del trattato

⁴⁰ Quando un progetto è stato redatto prima dell'apertura dei negoziati, il testo definitivo sarà stabilito nel corso di questi ultimi. In mancanza di un testo predisposto, il progetto deve essere elaborato e approvato nel corso dei negoziati ufficiali, poi infine riconosciuto come autentico e definitivo (art. 9 seg. CV).

⁴¹ Quando è adottato all'interno di una conferenza, secondo modalità variabili di caso in caso (consensus, voto), il testo definitivo di un trattato multilaterale è spesso allegato all'atto finale della conferenza. L'atto finale è uno strumento senza valore giuridico vincolante, in cui sono illustrati in forma abbreviata l'obiettivo della conferenza, elementi organizzativi importanti, eventuali indicazioni sommarie sullo svolgimento della conferenza e il risultato di quest'ultima.

³¹ Quando il conferimento del mandato compete al dipartimento o all'ufficio (v. n. marg. 35), ma i pieni poteri sono comunque richiesti, l'unità in questione li ottiene mediante decisione presidenziale.

³² V. n. marg. 90 seg.

³³ Nella prassi internazionale, i criteri di validità dei poteri stabiliti da una commissione di verifica all'interno di una conferenza possono essere più flessibili di quelli applicati per i pieni poteri di firma di un trattato (v. n. marg. 94 per es. accettazione di copie o documenti firmati da una persona di rango inferiore a quello del capo di Stato, capo del governo o ministro degli affari esteri).

³⁴ V. n. marg. 93 segg.

III. Contenuto dei trattati

42 Tranne che in caso di scambio di lettere o di note, un trattato generalmente è integrato in un documento unico che a grandi linee presenta la stessa struttura. Il titolo menziona l'oggetto del trattato, preceduto, per i trattati bilaterali o limitati a un numero ristretto di parti, dalla designazione di queste ultime.

43 In numerosi ambiti la prassi internazionale ha sviluppato clausole tipo o modelli di trattati bilaterali, che fungono dunque da progetti redatti a partire dai quali si negoziano esclusivamente le questioni aperte. Analogamente è frequente che una parte proponga testi identici a diversi Stati partner di una relazione bilaterale. Ne risultano testi ampiamente standardizzati, come accade talvolta in materia di doppia imposizione, di protezione degli investimenti, di trasporto aereo, di sicurezza sociale, di riammissione, di rilascio visti o ancora di libero scambio. Esistono inoltre, in ambiti specifici, modelli di testi messi a disposizione da organismi internazionali, come ad esempio l'OCSE.

A. Preambolo

44 Dopo il titolo, un trattato inizia spesso con un preambolo, che può contenere i seguenti elementi:

a. Designazione delle parti

45 I contraenti sono menzionati con il nome degli Stati o delle organizzazioni internazionali, oppure con i nomi degli organi che hanno la competenza di concludere in nome di ognuna delle parti. Gli Stati sono designati con la loro denominazione ufficiale³⁵, seguendo, nei trattati tra più Stati, l'ordine alfabetico della lingua del testo in questione³⁶. Nella misura del possibile, la denominazione delle parti deve essere uniforme nell'insieme del trattato (titolo, preambolo, testo e firme) e i contraenti devono avere lo stesso livello gerarchico. La Svizzera è menzionata talvolta come «la Svizzera» o «la Confederazione Svizzera», talvolta come «il Consiglio federale svizzero»³⁷.

b. Presentazione dei motivi

46 Il preambolo contiene poi i motivi che hanno indotto le parti a concludere il trattato e talvolta riporta l'obiettivo perseguito. Lo scopo di un accordo è spesso menzionato anche in uno dei primi articoli del trattato. È spesso fatto riferimento alle buone relazioni tra i contraenti e ai precedenti trattati multilaterali e bilaterali, riguardo a temi correlati, che vincolano le parti. Fatte salve eccezioni, il preambolo non contiene norme giuridiche e non ha portata giuridica immediata. Tuttavia, la presentazione dei motivi può essere rilevante per l'interpretazione del trattato.

c. Indicazione dei plenipotenziari e clausola sui pieni poteri

47 Alla fine del preambolo possono trovarsi i cognomi, nomi, titoli e funzioni dei plenipotenziari unitamente a una formula attestante il possesso dei pieni poteri e che questi sono stati trovati in buona e debita forma e sono stati scambiati. Tuttavia tali elementi sono inclusi di rado, in

³⁵ V. le liste di denominazioni ufficiali degli Stati nelle tre lingue nazionali sul sito internet del DFAE all'indirizzo www.dfae.admin.ch/trattati.

³⁶ Per i trattati bilaterali, v. n. marg. 79 segg.

³⁷ Va evitato di indicare nel titolo di un accordo la competenza interna di conclusione. Sicché anche un trattato concluso autonomamente da un dipartimento sulla base di una delega legislativa, è generalmente firmato in nome del Consiglio federale. I termini «Consiglio federale svizzero» devono essere preferiti a «Governo svizzero»; l'aggettivo «elvetico» deve essere evitato.

particolare nei trattati multilaterali, e negli strumenti recenti non sono più utilizzati.

B. Dispositivo

- 48 Il dispositivo costituisce il corpo del trattato. Contiene le clausole materiali convenute dalle parti. Generalmente è suddiviso in articoli, a loro volta suddivisi in paragrafi o commi. Gli articoli possono essere raggruppati in sezioni, capitoli o parti, sono numerati in cifre arabe, più raramente in numeri romani. Il dispositivo contiene in ordine successivo le disposizioni generali, le disposizioni speciali e le clausole finali. Nella misura del possibile, le «Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione»³⁸ e i principi contenuti nella pubblicazione «Guida di legislazione»³⁹ (n. marg. 8, Redazione dell'atto legislativo) saranno seguiti nell'elaborazione e nella redazione dei trattati, sempre che questo sembri ragionevole nel contesto della negoziazione.
- 49 Le disposizioni generali sono classificate in ordine cronologico, ovvero secondo le fasi che le parti dovranno seguire per l'esecuzione del trattato. Anche le disposizioni speciali sono enunciate secondo un ordine logico e sistematico. Occorre evitare di fare riferimento a ulteriori disposizioni del testo e, per ragioni di chiarezza, di ricorrere troppo spesso a rimandi testuali all'interno dello stesso trattato.

C. Clausole finali

- 50 Le clausole finali fanno parte del dispositivo del trattato ma meritano un'attenzione particolare. Spesso trascurate nelle negoziazioni e nella redazione dei trattati, rivestono tuttavia un'importanza fondamentale per la corretta applicazione da parte dei contraenti⁴⁰ delle disposizioni pattizie.

a. Composizione di controversie

- 51 La Svizzera attribuisce grande importanza alla clausola di composizione di controversie nell'interpretazione e applicazione di un trattato, sia esso bilaterale o multilaterale. Tale clausola è solitamente integrata prima delle disposizioni finali. In un trattato multilaterale, quando la clausola è scissa in più disposizioni dettagliate, può essere oggetto di un protocollo speciale in allegato.

b. Entrata in vigore

- 52 La varietà dei mezzi messi a disposizione delle parti per l'entrata in vigore (Inkrafttreten, Entrée en vigueur, Entry into force) di un trattato mostra che non esistono norme fisse a tal proposito. La volontà delle parti è determinante. Un trattato entra in vigore conformemente alle modalità e alla data stabilite dalle sue disposizioni⁴¹ o da un accordo tra i partecipanti ai negoziati. In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore quando sia stato accertato il consenso di tutti i partecipanti ai negoziati ad essere vincolati dal trattato (art. 24 par. 1 e 2 CV). Per i trattati multilaterali l'entrata in vigore dipende spesso dalla ratifica o dall'adesione di un determinato numero di parti, talvolta dal decorrere di un determinato

³⁸ <https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/la-cancelleria-federale.html> > Tema > Legislazione > Tecnica legislativa

³⁹ www.ofj.admin.ch > Etat & citoyen > Légistique > Instruments de légistique (documento disponibile in tedesco e in francese)

⁴⁰ V. Allegato E e per es. le «Clausole finali dei trattati multilaterali, ONU, New York», disponibile in francese (<http://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/French.pdf>, 2006) e in inglese (<http://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/English.pdf> 2003).

⁴¹ V. n. marg. 124 segg.

lasso di tempo a partire dalla data in cui si verifica tale condizione, o ancora dal verificarsi di condizioni materiali o finanziarie.

c. Applicazione provvisoria

- 53 Diversamente dall'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria (Vorläufige Anwendung, Application provisoire, Provisional application) non è definitivamente vincolante. Un trattato si applica interamente o parzialmente a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore se il trattato stesso lo prevede o se i partecipanti alla negoziazione hanno, in altra maniera, convenuto in tal senso (art. 25 CV). L'applicazione provvisoria di un trattato che abroga un accordo precedente ha come effetto quello di sospenderne provvisoriamente l'applicazione.
- 54 In Svizzera quando l'approvazione di un trattato compete al Parlamento, il Consiglio federale può deciderne o concordarne l'applicazione a titolo provvisorio se la salvaguardia di interessi fondamentali della Svizzera o un'urgenza particolare lo esigono. In tal caso dispone di sei mesi a partire dall'applicazione provvisoria per sottoporre il trattato in questione all'approvazione dell'Assemblea federale⁴². Tale procedura non ostacola la competenza parlamentare di approvazione; l'applicazione provvisoria di un trattato può infatti essere interrotta in qualsiasi momento. Questo garantisce che la Svizzera non si vincoli a lungo termine e in modo definitivo senza che il trattato sia stato approvato conformemente alla procedura ordinaria⁴³.
- 55 Se l'approvazione del trattato non compete al Parlamento, non è necessario soddisfare tali condizioni. Il Consiglio federale, un dipartimento o un ufficio che ha la competenza di concludere un trattato può deciderne l'entrata in vigore dal momento della firma. A maggior ragione, può decidere quindi di applicarlo provvisoriamente. La prassi fa raramente uso di questa istituzione, alla quale se possibile è quindi da preferire l'entrata in vigore dal momento della firma o poco dopo⁴⁴.

d. Denuncia e ritiro

- 56 Il termine denuncia (Kündigung, Dénonciation, Denunciation) è riservato ai trattati bilaterali e quello di ritiro (Rücktritt, Retrait, Withdrawal) a quelli multilaterali. È consigliato prevedere una clausola relativa in tutti i trattati denunciabili per natura, il che non riguarda ad esempio i trattati di pace o di composizione di controversie territoriali. In assenza di una tale clausola, un trattato può essere oggetto di una denuncia o di un ritiro solo se viene stabilito che le parti avevano intenzione di ammettere una tale possibilità o che un tale diritto possa essere dedotto dalla natura del trattato. In queste due ipotesi, la denuncia o il ritiro devono essere notificate con almeno dodici mesi di anticipo (art. 56 CV).
- 57 La denuncia di un trattato bilaterale è solitamente comunicata tramite nota verbale da una parte all'altra e comporta l'abrogazione del trattato. Il ritiro da un trattato multilaterale è di norma indirizzato al depositario, che lo notifica alle parti. Non incide sulla validità del trattato, anche se il numero delle parti diminuisce e diventa inferiore al numero necessario per la sua

⁴² Art. 7b LOGA. Sull'origine di tale disposizione, v. il Rapporto del 18 novembre 2003 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (FF 2004 665) e il Parere del Consiglio federale del 18 febbraio 2004 (FF 2004 883). Sull'applicazione provvisoria, v. anche VALENTIN ZELLWEGGER, Die demokratische Legitimation staatsvertraglichen Rechts, in: Der Staatsvertrag im schweizerischen Verfassungsrecht, Berna 2001, pag. 251 segg., 397 seg.

⁴³ Art. 25 CV: v. anche FF 1999 IV 4178 in particolare 4199 e riferimenti. Le commissioni parlamentari devono essere consultate previamente (art. 152 cpv. 3^{bis} LParl) e, come recentemente introdotto dal 1° maggio 2015, il Consiglio federale deve «rinuncia[re] all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere» (v. FF 2014 6285, 6286 ad art. 7b cpv. 1^{bis} LOGA).

⁴⁴ Tuttavia, per quanto riguarda i trattati da pubblicare, considerato che la pubblicazione deve avvenire poco prima dell'entrata in vigore o dal momento in cui questa è nota (v. n. marg. 162), è preferibile prevedere il decorrere di un certo lasso di tempo tra la firma e l'entrata in vigore per permettere di pubblicare nei tempi previsti.

entrata in vigore (art. 55 CV). Il diritto interno determina l'organo abilitato a denunciare un trattato o procedere al ritiro⁴⁵.

e. Altri

- 58 Una clausola territoriale può precisare la portata del trattato per gli Stati contraenti che amministrano territori extra metropolitani. Salvo che diversa intenzione risulti dal trattato o che non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio (art. 29 CV). Nei trattati multilaterali, le eccezioni a questo principio, quando non sono incluse nel corpo del trattato, sono oggetto di dichiarazioni delle parti interessate.
- 59 Una clausola concernente la durata esiste di norma solo in alcuni trattati bilaterali. Questa può prevedere una scadenza previamente stabilita o un primo periodo fisso di validità seguito da un rinnovo per tacita riconduzione di anno in anno associato a un termine di denuncia. Fatte salve disposizioni contrarie, un trattato che stabilisce la frontiera tra due Stati è concluso per una durata illimitata (e non è denunciabile); un trattato riguardante solamente prestazioni e controprestazioni generalmente termina automaticamente quando entrambe sono state eseguite.
- 60 È frequente che al momento della conclusione le parti si accordino sulla procedura che consente di modificare l'accordo quando se ne manifesti il bisogno, in particolar modo se il trattato è di durata determinata, o in primo luogo per i trattati multilaterali⁴⁶.
- 61 L'estinzione (Beendigung, Extinction, Termination) di un trattato avviene conformemente alle clausole di quest'ultimo o per il consenso unanime delle parti. Un trattato può anche concludersi inoltre con la sua stessa esecuzione. Inoltre possono avere conseguenze sull'esistenza di un trattato avvenimenti esterni, come i casi di forza maggiore (v. art. 54 a 64 CV).
- 62 Contrariamente all'estinzione, la sospensione (Suspendierung, Suspension, Suspension) dell'applicazione del trattato non ne pregiudica la validità. La sospensione solitamente è possibile solo a determinate condizioni (art. 57seg. CV) e dovrebbe essere preferibile alla denuncia solamente se il motivo sul quale si fonda è di natura passeggera. In Svizzera la competenza per procedervi è determinata secondo le stesse regole applicate per la denuncia e il ritiro⁴⁷.

D. Allegati

- 63 I trattati, bilaterali e multilaterali, sono spesso accompagnati da allegati in cui sono disciplinate questioni di carattere tecnico o dettagli. Può trattarsi di scambi di lettere complementari, protocolli d'applicazione, elenchi di qualsivoglia natura, carte geografiche, ecc.
- 64 Di norma gli allegati sono da considerarsi come parte integrante dei trattati. È possibile che debbano essere firmati dai plenipotenziari a seconda della loro forma (protocollo per es.), per lo meno per quanto riguarda i trattati bilaterali, a eccezione degli elenchi, delle carte geografiche e naturalmente degli scambi di note, per i quali è da preferire la parafatura.

⁴⁵ In Svizzera tale competenza spetta di norma al Consiglio federale, v. n. marg. 120 seg.

⁴⁶ V. anche n. marg. 191.

⁴⁷ V. n. marg. 120 seg.

IV. Lingue dei trattati

65 L'aumento delle lingue ammesse o riconosciute come lingue ufficiali in seno alle organizzazioni internazionali e l'esigenza crescente degli Stati di utilizzare la propria lingua (o le proprie lingue ufficiali) nelle relazioni internazionali, hanno acuito il problema della redazione dei trattati, conferendogli nel contempo un'importanza fondamentale.

A. Testo autentico

66 Il testo autentico (Authentischer Text, Texte authentique, Authentic Text) di un trattato può essere redatto in una o più lingue. Si consiglia di precisare, ove necessario, quale lingua debba prevalere in sede interpretativa (v. art. 33 CV). Tuttavia, alcune istituzioni internazionali come l'ONU e in linea di principio l'UE dichiarano autentici i testi redatti in tutte le rispettive lingue ufficiali.

67 I trattati bilaterali sono generalmente redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di ognuna delle parti. La versione autentica è sottoposta al controllo e all'approvazione dello Stato partner prima della firma. Una terza lingua, spesso l'inglese utilizzato nel corso dei negoziati, è talvolta prevista come unica versione facente fede in caso di divergenze interpretative, in particolare quando la lingua di uno Stato risulta di difficile accesso. Per la Svizzera, nel caso di trattati la cui pubblicazione è obbligatoria⁴⁸, la redazione di una versione autentica in almeno una delle lingue ufficiali è un obbligo legale, soggetto ad eccezioni a favore dell'inglese in casi di urgenza, di esigenze di forma o di consuetudine⁴⁹.

B. Traduzioni

68 In Svizzera, la Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e la Raccolta sistematica del diritto federale (RS)⁵⁰ sono pubblicate in tedesco, francese e italiano. Si provvede pertanto regolarmente a traduzioni per la pubblicazione. Ciò nonostante fa fede esclusivamente il testo autentico designato come tale dal trattato⁵¹.

69 I trattati elaborati sotto l'egida delle organizzazioni internazionali raramente hanno una versione in lingua tedesca o italiana. Per i trattati multilaterali più importanti, è possibile che sia elaborata dagli Stati interessati una traduzione comune agli Stati germanofoni o italofo-
ni. Diversamente dalle traduzioni autonome svizzere che si basano spesso e ove possibile sulla versione autentica francese, più diffusa, le traduzioni comuni sono generalmente realizzate a partire dalla versione inglese dei trattati e possono contenere termini propri al sistema tedesco, austriaco o italiano.

48 V. n. marg. 160 segg.

49 Art. 13 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1) e art. 5 dell'Ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11). Lo scambio di note o di lettere è l'esempio di esigenza di forma (art. 5 cpv. 1 lett. b OLing; v. n. marg. 13); l'utilizzo dell'inglese (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c OLing) riguarda essenzialmente gli accordi commerciali.

50 V. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html> e n. marg. 160 segg., <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html> e n. marg. 165 segg.

51 L'art 9 cpv. 2 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512) ricorda che la versione determinante dei trattati internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni (v. anche art. 15 cpv. 3 del progetto di revisione, FF 2014 6237, 6241). Sono i Servizi linguistici dei dipartimenti ad effettuare le traduzioni in francese, tedesco e italiano necessarie alle pubblicazioni.

70 Al fine di ridurre il rischio di divergenze e di soddisfare i firmatari di un trattato multilaterale, in passato accadeva che traduzioni dette ufficiali fossero elaborate in una o più lingue, talvolta dal depositario, a partire dalla versione autentica redatta e firmata in una o più lingue, uniche facenti fede. Tale meccanismo tende a scomparire.

C. Correzione degli errori di redazione

71 Alcuni errori sono tali da incidere sul consenso delle parti. Gli errori di redazione invece, come errori di grammatica, ortografia o tipografia o un'eventuale mancanza di corrispondenza, ovvero una divergenza di portata non materiale tra le versioni autentiche del trattato, non pregiudicano la validità del trattato (art. 48 par. 1 e 3 CV). Per i trattati bilaterali, è sufficiente uno scambio di note diplomatiche nelle quali è constatato l'errore di redazione e avallata la correzione affinché le parti provvedano, ciascuna autonomamente, alla rettifica dei relativi testi originali.

72 Per i trattati multilaterali, la questione è disciplinata in dettaglio dalla Convenzione di Vienna (art. 79). Il depositario di un trattato notifica alle parti firmatarie e contraenti l'errore e la proposta di rettifica. Se nessuna obiezione è formulata entro il termine stabilito, il depositario effettua la rettifica nell'originale del trattato, dopodiché redige e comunica un verbale di rettifica del testo. Tali norme sono applicabili anche se il trattato non è ancora in vigore.

V. Depositario dei trattati⁵²

A. Designazione

- ⁷³ I trattati multilaterali di norma istituiscono un depositario (Depositär, Dépositaire, Depositary). Nella negoziazione di un trattato, le parti scelgono liberamente il depositario. La tendenza è di affidare sempre più di rado tale compito a un governo o a uno Stato, ma piuttosto al segretario dell'organizzazione internazionale sotto i cui auspici è stato concluso il trattato. L'ONU è così attualmente depositaria di più di 550 trattati e il Consiglio d'Europa di circa 220.
- ⁷⁴ Allo stesso modo, la Svizzera amministra a tal titolo circa 80 trattati⁵³, tra cui le Convenzioni di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra e i relativi Protocolli aggiuntivi⁵⁴. Possiede dunque un'ampia esperienza in materia. La funzione di depositario attribuita al Consiglio federale è esercitata dalla DDIP del DFAE⁵⁵ e dalla sua Sezione trattati internazionali. La designazione del Consiglio federale come depositario di un trattato rientra logicamente nelle competenze di quest'ultimo.

B. Ruolo

- ⁷⁵ Il depositario è designato, e il suo ruolo spesso precisato, dal trattato stesso, nelle clausole finali. In assenza di norme specifiche, gli obblighi del depositario sono disciplinati dai principi del diritto internazionale generale, quali sono codificati nella Convenzione di Vienna, espressione del diritto consuetudinario. Quest'ultima dedica varie disposizioni al depositario (art. 76 a 80). Dopo avergli affidato un ruolo di imparzialità (art. 76 par. 2), enuncia in dettaglio, ma in modo non esaustivo, i suoi compiti principali, essenzialmente di carattere notarile (art. 77).
- ⁷⁶ Il depositario riceve e custodisce per conto delle parti i documenti originali, come il testo originale del trattato, i pieni poteri di firma, gli strumenti di ratifica, le comunicazioni e tutti gli atti pertinenti per l'attuazione e il campo di applicazione del trattato in questione. Esamina la ricevibilità formale dei pieni poteri, strumenti ed eventuali riserve e dichiarazioni. Notifica alle parti e agli interessati firme, ratifiche, adesioni, successioni, riserve, dichiarazioni e ritiri. Elabora copie certificate conformi del testo del trattato, attua la procedura di correzione degli errori negli originali e registra il trattato presso il Segretariato generale dell'ONU⁵⁶. Il depositario riveste quindi un ruolo internazionale di natura amministrativa che esige precisione e accuratezza.
- ⁷⁷ Per contro, non compete al depositario effettuare controlli materiali degli atti sottoposti. Tale competenza spetta esclusivamente alle parti. Per esempio, la questione della legittimità delle correzioni proposte a una delle versioni linguistiche spetta unicamente ai firmatari e alle parti (art. 79 CV). È inoltre compito di questi ultimi la valutazione dell'ammissibilità materiale di riserve eventualmente formulate nei confronti di un trattato (art. 20 CV)⁵⁷. In questi casi il depositario deve limitarsi a trasmettere i documenti ricevuti.

⁵² Riguardo all'intera questione, v. anche «Il ruolo della Svizzera quale depositaria delle Convenzioni di Ginevra», Allegato 2 del Rapporto sulla politica estera del 15 giugno 2007 (FF 2007 5087, segnatamente 5121 segg.).

⁵³ V. www.dfae.admin.ch/depositario

⁵⁴ V. *ibidem* e RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51, 0.518.521, 0.518.522, 0.518.523.

⁵⁵ Art. 8 cpv. 3 lett. d dell'ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del DFAE (OOrg-DFAE; RS 172.211.1).

⁵⁶ V. n. marg. 173.

⁵⁷ Diverso è tuttavia il caso in cui la riserva è inammissibile per ragioni formali, per es. quando il trattato stesso esclude la possibilità di formulare riserve.

Quando si tratta di esprimere un parere materiale su un determinato atto connesso ad un trattato, il depositario che allo stesso tempo è parte contraente⁵⁸ deve prestare attenzione a distinguere questi due ruoli. Può tuttavia esercitare i propri diritti di parte contraente incondizionatamente.

- 78 Il dovere di imparzialità del depositario non è un obbligo di passività. Il depositario è spesso designato perché ha assunto un ruolo significativo nel corso dei negoziati del nuovo trattato o perché attribuisce particolare importanza all'ambito disciplinato. Spesso la scelta del depositario rappresenta pertanto un riconoscimento per la diligenza dimostrata. Può inoltre esprimere l'aspettativa che tale impegno prosegua in futuro. È dunque abituale l'assunzione di una certa responsabilità al fine di garantire un buon funzionamento e un'ampia applicazione geografica del trattato.

⁵⁸ È il caso della maggior parte dei trattati per i quali la Svizzera riveste il ruolo di depositario.

VI. *Alternat* dei trattati bilaterali

A. Nozione

- 79 La preparazione e la messa a punto formale dei testi⁵⁹ spettano in genere, salvo accordi contrari, alla parte presso la quale il trattato deve essere firmato. La rappresentanza diplomatica dello Stato partner presta spesso assistenza alla preparazione materiale dei testi. L'autorità interessata e la rappresentanza si accordano sul tipo di carta, sul formato utilizzato e sulla modalità di preparazione materiale, compreso l'utilizzo di una coperta, di un nastro o cordoncino ed eventualmente di un sigillo. Spesso le parti forniscono il proprio materiale.
- 80 Ogni trattato bilaterale è prodotto in due esemplari originali, denominati *alternat*, destinati a ognuna delle parti contraenti. L'*alternat* svizzero e l'*alternat* dello Stato partner contengono i testi del trattato in tutte le lingue in cui questo è redatto. In tal modo, un trattato con uno Stato ispanofono, redatto in tre lingue, per esempio il francese, l'inglese e lo spagnolo, si compone di un *alternat* svizzero e un *alternat* dello Stato partner, entrambi redatti in ognuna di queste tre lingue, ovvero sei testi in due *alternat*.
- 81 I due documenti sono identici, ad eccezione dell'ordine in cui i contraenti sono menzionati nel titolo e nelle firme⁶⁰. A ognuna delle parti è garantita la precedenza nel documento ad essa destinato. L'*alternat* svizzero menziona in primo luogo la Svizzera mentre l'*alternat* dello Stato partner la menziona dopo quest'ultimo. Nell'*alternat* svizzero, la firma del plenipotenziario svizzero è posta a sinistra e quella del plenipotenziario dello Stato partner a destra. Nell'*alternat* di quest'ultimo, la firma del plenipotenziario svizzero è a destra e quella del plenipotenziario dello Stato partner a sinistra. Tale precedenza deve essere applicata anche nel corpo del testo, ma è sempre meno presente; all'interno di una frase, all'occorrenza, si menziona per prima la parte il cui testo in questione rappresenta l'*alternat*⁶¹.
- 82 Deve essere evitato l'utilizzo di una pagina intera per ogni articolo, così come la stampa fronte e retro, salvo che il testo del trattato sia particolarmente lungo. È inoltre indispensabile collazionare gli *alternat*, ovvero raffrontarli tra di loro in tutte le lingue previste.

B. Coperta

- 83 I trattati di una certa importanza sono rilegati in una coperta (Mappe, Couverture, Cover). La parte presso la quale il trattato è firmato può fornire le due coperte, a condizione che siano neutre. Diversamente, ogni Stato partner utilizza la propria coperta. L'*alternat* svizzero e l'*alternat* dello Stato partner, redatti in tutte le lingue del trattato, sono se possibile posti ognuno in un'unica coperta. All'apertura della coperta, la versione redatta nella lingua nazionale dello Stato di cui il testo costituisce l'*alternat*, è posta prima della versione redatta nella lingua dello Stato partner.

⁵⁹ V. anche Allegato D.

⁶⁰ Quest'ordine può differire anche nel preambolo e nel corpo del trattato.

⁶¹ Se l'*alternat* svizzero menziona per es. «in considerazione delle legislazioni della Svizzera e del Regno Unito...», l'*alternat* britannico riporterà «in considerazione delle legislazioni del Regno Unito e della Svizzera...». Lo stesso avviene in tutte le versioni linguistiche del trattato.

C. Nastro o cordoncino

84 I testi del trattato sono in seguito legati alle coperte con un nastro (Band, Ruban, Ribbon) o con un cordoncino (Kordel, Cordonnet, Piece of cord). Spesso il nastro (o il cordoncino) utilizzato è dei colori della parte alla quale corrisponde l'*alternat*⁶².

D. Sigillo

85 Il nastro o il cordoncino possono essere fissati con un sigillo (Siegel, Sceau, Seal), a secco da incollare o di ceralacca rossa. L'utilizzo dei sigilli era abbinato ai nastri in quasi tutti i trattati rilegati. Solo i trattati di importanza limitata, in genere non rilegati, non erano accompagnati da nastri e sigilli. Attualmente l'eccezione sta diventando la regola, sicché il sigillo non è mai obbligatorio. In Svizzera il sigillo a secco da incollare non esiste più, mentre in genere si provvede ancora, di rado, ad apporre un sigillo di ceralacca a un trattato solo su domanda dello Stato partner.

86 Ogni delegazione verifica l'*alternat* dell'altra e il testo del trattato in tutte le lingue in cui è stato redatto, prima dell'eventuale apposizione dei sigilli, la quale avviene presso il Ministero degli affari esteri dello Stato in cui la firma ha luogo e sempre prima di quest'ultima⁶³. Per la Svizzera, il sigillo della Confederazione non è utilizzato per i trattati, poiché è utilizzato solamente dal Presidente della Confederazione congiuntamente al Cancelliere. Un capo di missione o rappresentante del DFAE all'estero di norma utilizza il sigillo dell'ambasciata interessata. Il capo di delegazione utilizza tale sigillo o eventualmente il sigillo del suo dipartimento.

87 I due sigilli sono apposti una sola volta in ognuno degli *alternat*, ove opportunamente previsto sul retro della coperta, o direttamente sotto allo spazio previsto per la firma del plenipotenziario corrispondente. In questo secondo caso, sono apposti alla fine del testo redatto nella lingua nazionale dello Stato il cui testo corrisponde all'*alternat*, sul trattato stesso e non su eventuali allegati.

E. Originale

88 Ogni parte ha diritto a un esemplare originale (Urschrift, Original, Original) firmato di ogni testo in tutte le lingue del trattato, ovvero di tutte le versioni contenute nel proprio *alternat*. Può inoltre chiedere di ricevere una copia di tutti i testi che compongono l'*alternat* dello Stato partner.

F. Copia conforme

89 Il sistema degli *alternat* non si applica ai trattati multilaterali. L'originale è di norma costituito da un solo testo del trattato, firmato in tutte le lingue nelle quali è stato redatto. Una copia certificata conforme (Beglaubigte Kopie, Copie certifiée, Certified copy) all'originale di un trattato multilaterale è rilasciata dal depositario a ciascuna delle parti che hanno partecipato all'elaborazione o, su richiesta, alle parti che potranno eventualmente vincolarsi.

⁶² L'utilizzo di un doppio nastro o cordoncino in ogni coperta, uno con i colori svizzeri e l'altro con i colori dello Stato partner, sta cadendo in disuso.

⁶³ In Svizzera, rivolgersi in tempo utile alla Sezione trattati internazionali della DDIP del DFAE, che dispone di un sigillo del DFAE per i trattati firmati a Berna, al fine di apporre i sigilli almeno un giorno prima della firma.

VII. Firma dei trattati

A. Parafatura

90 La parafatura (Paraphierung, Paraphe, Initialling) è la semplice apposizione delle iniziali dei negoziatori alla fine del testo del trattato. Tale formalità è facoltativa e si applica di norma quando il testo definitivo del trattato è stato adottato dai negoziatori senza che questi dispongano dei pieni poteri di firma o quando le clausole del trattato divergono materialmente dalle indicazioni ricevute. Talvolta si ricorre alla parafatura per dare una certa solennità alla conclusione dei negoziati di un trattato importante. La parafatura è di norma destinata a essere seguita dalla firma del trattato, a meno che le parti non ritengano che la parafatura sia sufficiente (art. 10 lett. b e 12 par. 2 lett. a CV).

91 La parafatura è apposta generalmente in fondo all'ultima pagina del testo del trattato. È possibile che, oltre alla firma, lo Stato partner richieda che entrambe le parti provvedano alla parafatura di ogni pagina del trattato bilaterale. Occorre che la Svizzera acconsenta a tale desiderio ma che non lo esprima da parte sua, per lo meno in presenza di un trattato le cui pagine sono rilegate e, di conseguenza, irremovibili.

B. Firma *ad referendum*

92 Una firma *ad referendum* è apposta con riserva di conferma. Equiparabile alla parafatura in quanto a effetti, tale formalità sta perdendo importanza e in genere non è utilizzata dalla Svizzera. Quando è confermata, la firma *ad referendum* equivale alla firma definitiva del trattato (art. 10 lett. b e 12 par. 2 lett. b CV).

C. Pieni poteri di firma

93 I poteri devono abilitare inequivocabilmente una o più persone, i plenipotenziari, a firmare, in nome dello Stato, un trattato che deve essere designato in modo univoco. Quando il testo di un trattato prevede espressamente che la firma deve essere seguita da ratifica, è inutile menzionare nei pieni poteri o al momento della firma che quest'ultima è apposta con riserva di ratifica.

94 Solo i capi di stato, i capi di governo e i ministri degli affari esteri possono firmare un trattato senza dover presentare i pieni poteri (art. 7 CV). Gli altri rappresentanti di uno Stato devono presentare i pieni poteri prima o in occasione dell'apposizione delle firme. Di conseguenza, i pieni poteri devono essere firmati da una delle tre autorità citate⁶⁴. Copie, fax, documenti validamente firmati elettronicamente, eventualmente telegrammi o messaggi di posta elettronica non firmati, possono essere ammessi a titolo provvisorio se provengono dagli organi competenti in virtù della Costituzione e se la loro autenticità è certificata dal plenipotenziario designato, ma devono poi essere confermati dai poteri originali in buona e debita forma.

⁶⁴ Può trattarsi anche di una persona che eserciti a titolo provvisorio i poteri del capo di Stato, del capo di governo o del ministro degli affari esteri (in tal caso i poteri devono indicare «in carica» o «ad interim»), ad esclusione dei sostituti.

95 In Svizzera i poteri necessari per la firma di un trattato sono conferiti dalla Cancelleria federale su decisione del Consiglio federale⁶⁵. Gli originali dei pieni poteri sono consegnati allo Stato partner di un trattato bilaterale in cambio dei suoi pieni poteri o al depositario di un trattato multilaterale. Se il plenipotenziario espressamente designato è abilitato a delegare la firma, il firmatario presenta inoltre la prova originale di tale delega. Per un trattato bilaterale, l'originale del documento di pieni poteri dello Stato partner con, all'occorrenza, una traduzione, devono essere trasmessi contemporaneamente all'originale del trattato firmato alla DDIP del DFAE.

D. Firma

96 Salvo che sia definitiva e che esprima dunque il consenso di una parte a essere vincolata dal trattato (art. 12 par. 1 CV)⁶⁶, la firma (Unterzeichnung, Signature, Signature) dei plenipotenziari attesta esclusivamente l'autenticità del trattato negoziato; è detta firma semplice. Il firmatario non è dunque vincolato dal trattato stesso, ma è tenuto ad agire in buona fede nei confronti del trattato. Le parti infatti, dal momento della firma, sono tenute ad astenersi da comportamenti che potrebbero pregiudicare la successiva esecuzione del trattato o renderla impossibile (art. 18 CV).

97 Per i trattati bilaterali, ognuna delle parti firma innanzitutto il proprio *alternat*, a sinistra, in tutte le lingue del trattato. Trasmette in seguito il proprio *alternat* allo Stato partner che lo firma, a destra. Occorre firmare nello stesso modo anche eventuali allegati al trattato⁶⁷. Dopo la firma, ogni parte riprende il proprio *alternat*: gli *alternat* non si scambiano, tale pratica è infatti riservata ai documenti di pieni poteri e agli strumenti di ratifica. Nel caso di trattati multilaterali, i plenipotenziari firmano l'esemplare originale unico secondo l'ordine nel quale sono menzionati all'inizio del trattato o, diversamente, secondo l'ordine alfabetico delle parti interessate.

98 È frequente che quando un ministro degli esteri o un dirigente di tale ministero firma un trattato, in assenza dell'omologo è l'ambasciatore che rappresenta lo Stato partner (livello diplomatico). Quando un altro capo di delegazione firma, è l'omologo di quest'ultimo che vincola lo Stato partner attraverso la firma (livello amministrativo).

E. Luogo e data

99 Un trattato deve menzionare il luogo, in genere unico, in cui è stato effettivamente firmato. Se il trattato è firmato in due (bilaterale) o più (multilaterale) luoghi diversi, tale circostanza deve essere espressamente menzionata. L'indicazione del luogo figura immediatamente prima della data e delle firme.

100 Un trattato deve riportare la data della firma. Se un trattato bilaterale è firmato in date diverse, è necessario indicarlo. Tale informazione segue immediatamente il luogo. Per i trattati multilaterali, la data di adozione del testo del trattato da parte di una conferenza diplomatica e la data di apertura alla firma possono non coincidere. Ciò è dovuto alla necessità di lasciare al depositario, al segretariato della conferenza o agli organi competenti dell'organizzazione il

⁶⁵ Di norma contemporaneamente alla decisione di approvazione e di firma del trattato. Tuttavia, per i trattati di competenza di un dipartimento, di un aggruppamento o di un ufficio e la cui firma non è soggetta ad una decisione del Consiglio federale, l'unità in questione richiede i pieni poteri presso la Cancelleria federale mediante decisione presidenziale, dopo aver ottenuto la conferma della propria competenza di conclusione presso la DDIP del DFAE (Direttive del Consiglio federale del 7 dicembre 2012 concernenti l'invio di delegazioni a conferenze internazionali, FF 2012 8341 n. marg. 52 segg.).

⁶⁶ V. anche n. marg. 124 seg.

⁶⁷ Cfr. anche n. marg. 79 segg. e Allegato D.

tempo di elaborare il testo del trattato in tutte le sue lingue, o eventualmente di concedere alle parti un periodo di tempo supplementare. Al fine di incoraggiare la partecipazione al trattato del maggior numero di parti possibili, il termine per la firma si estende spesso su un determinato arco di tempo o può anzi persino essere illimitato. Il depositario prende nota della data della firma. I plenipotenziari possono inoltre scriverla a mano vicino alla propria firma.

- 101 Se un trattato è firmato in date diverse, ma attribuisce conseguenze giuridiche, come l'entrata in vigore, alla data della firma, è consuetudine prendere in considerazione la data più recente.

F. Identificazione della firma

- 102 Per i trattati bilaterali la firma dovrebbe essere preceduta o seguita dal nome completo del plenipotenziario, dalla sua funzione ufficiale o per lo meno dell'organo che rappresenta, quanto meno quando i pieni poteri non sono consegnati simultaneamente. Negli scambi di lettere, l'intestazione può sostituire la firma⁶⁸.

G. Riserve e dichiarazioni⁶⁹

- 103 Fatte salve le disposizioni del trattato in questione, le parti possono formulare riserve e dichiarazioni già al momento della firma di un trattato multilaterale, incluse dichiarazioni sull'applicazione territoriale del trattato o sulle autorità designate per l'attuazione. Le riserve e dichiarazioni erano talvolta inserite alla fine del testo del trattato stesso, a mano e sopra le firme, prassi ormai in disuso. Sono più frequentemente inserite in un documento separato, lettera o nota, consegnato al depositario in occasione della firma.
- 104 Le riserve o dichiarazioni formulate in occasione di una firma con riserva di ratifica devono, fatte salve disposizioni contrarie del trattato, essere confermate al momento della ratifica (art. 23 par. 2 CV), nello strumento stesso o in un documento allegato.

⁶⁸ Nello scambio di note, la persona che parafo non è identificata.

⁶⁹ Su questo aspetto, v. n. marg. 140 segg.

VIII. Procedura interna di approvazione dei trattati⁷⁰

A. Distinzione tra trattati e strumenti non vincolanti

- ¹⁰⁵ In Svizzera è il contenuto di un accordo, e non la forma o il titolo, a determinare la procedura interna di approvazione e di entrata in vigore. Per stabilire la competenza interna di conclusione di un'intesa internazionale, occorre dapprima determinare se questa è destinata a produrre effetti giuridicamente vincolanti nel diritto internazionale. Se l'intesa è formulata in modo tale che la Confederazione (che agisce per mezzo del Consiglio federale o di un'autorità subordinata) assume impegni concreti che la vincolano giuridicamente, si è in presenza di un trattato. In diritto internazionale è infatti la Confederazione (cfr. art. 6 CV), e non l'unità amministrativa, generalmente priva di personalità giuridica, che può essere ritenuta responsabile degli impegni assunti.
- ¹⁰⁶ Se il testo non esprime nessun obbligo giuridico per le parti, il che deve essere, se possibile, espressamente menzionato⁷¹, si tratta di uno strumento non vincolante⁷². In genere la competenza di conclusione spetta allora al Consiglio federale, conformemente all'articolo 184 capoverso 1 Cost. Un dipartimento ha la competenza di concludere un tale strumento solamente se riveste un'importanza molto limitata sotto il profilo della politica estera della Svizzera. Può essere concluso da un ufficio o da un aggruppamento solamente se questi dispone di una delega di competenza per la conclusione di trattati in quest'ambito⁷³.

B. Competenza dell'Assemblea federale

- ¹⁰⁷ Gli affari esteri competono alla Confederazione (art. 54 cpv. 1 Cost.). Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato⁷⁴. Lo stesso avviene per gli emendamenti⁷⁵ ma, a seconda della base legale, la modifica può non essere sottoposta all'autorità che ha approvato il trattato⁷⁶. Per contro, per quanto riguarda la proroga di un trattato, è prassi consolidata che la competenza spetti all'autorità d'approvazione.
- ¹⁰⁸ Tale approvazione è richiesta all'Assemblea federale da parte del Consiglio federale, di norma per il tramite di un messaggio⁷⁷ a cui è allegato il testo del trattato (art. 184 cpv. 2 Cost.). Il trattato è approvato o respinto in blocco e incondizionatamente. Eventualmente l'Assemblea federale può far dipendere l'approvazione dalla formulazione di una riserva, a condizione che il trattato non lo escluda. L'approvazione avviene mediante l'adozione di un decreto federale.

⁷⁰ Riguardo alla questione, v. GAAC 70.69 (2006 IV) e riferimenti. V. anche promemoria nell'Allegato F.

⁷¹ Con una disposizione che preveda per es. che «il presente testo non è destinato a creare impegni giuridicamente vincolanti tra i firmatari».

⁷² V. n. marg. 18 segg.

⁷³ V. anche GAAC 70.69 (2006 IV), D e i riferimenti.

⁷⁴ V. anche art. 7a cpv. 1 LOGA e 24 cpv. 2 LParl.

⁷⁵ V. n. marg. 186 segg.

⁷⁶ È il caso della modifica di un trattato sottoposta al Parlamento che, se di importanza minore ai sensi dell'art. 7a cpv. 2 LOGA (cfr. cpv. 3 e 4 nuovo), può essere approvata anche solo dal Consiglio federale.

⁷⁷ Taluni trattati dell'ambito commerciale sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale mediante rapporti periodici del Consiglio federale, per es. quello sulla politica economica estera; v. art. 10 cpv. 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esteriori (RS 946.201).

C. Competenza del Consiglio federale

- 109 Secondo l'articolo 184 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale e rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. Tale disposizione stabilisce la competenza generale del Consiglio federale di concludere strumenti giuridicamente non vincolanti e di conferire mandati di negoziazione.
- 110 L'articolo 184 capoverso 2 Cost. ricorda che spetta al Consiglio federale firmare i trattati, sottoporli all'approvazione dell'Assemblea federale e ratificarli⁷⁸. L'esecutivo ha sempre la competenza di decidere di firmare un trattato con riserva di ratifica e, tecnicamente, di procedere a tale firma. Ha inoltre la competenza di decidere in merito alla ratifica, seppur con riserva dell'approvazione del Parlamento e, tecnicamente, di procedere al deposito o allo scambio di strumenti di ratifica.
- 111 L'esecutivo dispone di numerose basi legali⁷⁹ che gli attribuiscono la competenza di concludere trattati. Questa è infatti prevista in diverse leggi speciali o in alcuni trattati già approvati dal Parlamento, così come nella LOGA, il cui articolo 7a capoverso 2 precisa che il Consiglio federale può concludere i trattati di portata limitata.
- 112 Sono considerati trattati di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 3 i trattati che (a) non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti, (b) servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base, o (c) sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. La portata limitata è tuttavia esclusa, secondo il capoverso 4 della disposizione in questione, per i trattati che (a) adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo, (b) contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni, (c) comportano spese uniche di oltre 5 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi all'anno.⁸⁰ È sufficiente adempiere una delle tre condizioni del capoverso 3, ma è inoltre necessario che nessuno dei criteri del capoverso 4 sia soddisfatto, affinché il Consiglio federale disponga della competenza di concludere.

D. Competenza delle unità amministrative subordinate⁸¹

- 113 Il Parlamento può delegare la competenza di concludere trattati non solamente al Consiglio federale, ma anche direttamente alle unità amministrative subordinate. Anche il Consiglio federale, da parte sua, può subdelegare a un dipartimento la competenza di concludere un trattato (art 48a cpv. 1, 1° periodo, LOGA). Può inoltre delegare la sua competenza a un aggruppamento o a un ufficio se si tratta di trattati di portata limitata (art. 48a cpv. 1, 2a frase, LOGA) o se un'altra base legale esplicita esiste a riguardo; è allora necessaria una norma generale e astratta prevista in un'ordinanza o un'autorizzazione individuale o collettiva concreta sotto forma di una decisione del Consiglio federale.

⁷⁸ V. n. marg. 126 segg.

⁷⁹ V. FF 1999 IV 4178, 4195 segg.

⁸⁰ V FF 2014 6285. L'art. 7a LOGA è stato modificato il 1° maggio 2015 per sancire una restrizione della competenza di conclusione del Consiglio federale. In precedenza, stabiliva che erano di portata limitata anche i trattati relativi ad oggetti disciplinati dal potere regolamentare del Consiglio federale dal momento in cui l'esercizio di tale competenza richiede la conclusione di un trattato internazionale (cpv. 2 lett. c) e non prevedeva criteri che escludessero la portata limitata. V. Rapporto esplicativo del 7 maggio 1999 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sull'Iniziativa parlamentare "Legge sui rapporti fra i Consigli. Adeguamento alla nuova Costituzione federale", FF 1999 IV 4178, 4196, n. marg. 318.5 ad art. 47^{bis} cpv. 3 della precedente legge sui rapporti tra i Consigli, ripreso nel precedente art. 7a cpv. 2 LOGA.

⁸¹ Per dettagli, v. GAAC 70.69 (2006 IV), C.2.

E. Referendum

- 114 L'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. prevede che l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. Il decreto federale di approvazione di un trattato concernente l'adesione della Svizzera a tali organizzazioni è pertanto soggetto al referendum obbligatorio e deve essere approvato con la doppia maggioranza del Popolo e dei Cantoni.
- 115 Riguardo al referendum facoltativo in materia di trattati⁸², l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. prevede che, se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo i trattati (1) di durata indeterminata e non denunciabili, (2) prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o (3) comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.
- 116 In linea di principio, determinare se un trattato prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale, se è denunciabile o se l'attuazione esige l'adozione di leggi federali è relativamente semplice. Determinare invece se contiene disposizioni importanti che sanciscono norme di diritto necessita spesso un'analisi più approfondita. Per disposizioni che contengono norme di diritto, si intendono ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl, le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o attribuiscono competenze. Sono inoltre importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. le disposizioni che, in diritto interno, devono, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost., essere emanate sotto forma di legge federale.
- 117 Al fine di disporre di una prassi coerente in materia di trattati contenenti disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto o la cui attuazione richiede l'adozione di leggi federali e per evitare che accordi simili non siano ripetutamente oggetti di referendum, il Consiglio federale aveva precisato al Parlamento che gli accordi che gli avrebbe presentato sarebbero stati accompagnati dalla proposta di non sottoporli al referendum facoltativo in materia di trattati, sempre che tali accordi non istituiscano nuovi impegni importanti per la Svizzera⁸³.
- 118 L'articolo 141a Cost. dà al Parlamento la possibilità di includere nel decreto federale di approvazione di un trattato le modifiche costituzionali (in caso di referendum obbligatorio) o legislative (se il decreto sottostà al referendum facoltativo) riguardanti l'attuazione di un trattato⁸⁴.
- 119 Una votazione popolare è organizzata se il referendum obbligatorio è previsto per legge o se la domanda di referendum facoltativo è formalmente riuscita. Il Consiglio federale deve attendere il risultato favorevole del voto prima di ratificare. Un trattato respinto in votazione popolare non può essere ratificato e non entra dunque in vigore per la Svizzera. Se del caso, occorre inoltre porre fine a una sua applicazione provvisoria⁸⁵.

⁸² Per approfondimenti sull'argomento, v. per es. ZELLWEGGER, *op. cit.*, pag. 281 segg. e GAAC 69.75 (2005 IV).

⁸³ Ciò può riguardare i cosiddetti accordi «standard»; v. n. marg. 43 segg. e per es. il messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele (FF 2003 5623, 5630). Tale pratica contestata è controversa. È stata abbandonata dal 2009 per le convenzioni relative alla doppia imposizione.

⁸⁴ V. RIDHA FRAOUA, La mise en œuvre des traités internationaux: portée de l'article 141a de la Constitution fédérale, *in*: Atelier du droit: mélanges en l'honneur de HEINRICH KOLLER à l'occasion de son 65^e anniversaire, Basilea 2006, pag. 233 segg.

⁸⁵ V. n. marg. 54; cfr. art. 7b cpv. 3 LOGA.

F. Competenza per denunciare un trattato⁸⁶

- 120 Per dottrina e prassi consolidate, il Consiglio federale ha in linea di principio la competenza di denunciare un trattato bilaterale o ritirarsi da un trattato multilaterale, in virtù dell'articolo 184 capoverso 1 Cost. La stessa regola vale in caso di sospensione di un trattato. Ciò nonostante, quando la competenza di concludere un trattato spetta a un dipartimento, a un aggruppamento o a un ufficio, detta unità amministrativa dispone anche della competenza di denunciarlo, di ritirarsi o di sospenderlo. Tali principi sono applicabili sia in caso di azione unilaterale da parte della Svizzera che di comune accordo con uno Stato partner.
- 121 L'approvazione parlamentare di una denuncia, o persino la clausola referendaria, non possono comunque essere escluse. Una tale procedura, tuttavia, deve essere contemplata solamente se già prevista alla conclusione del trattato o, in caso contrario, unicamente per i trattati molto importanti, pena il rischio di privare parzialmente della loro sostanza i capoversi 1 e 2 dell'articolo 184 Cost. Il primo infatti incarica il Consiglio federale degli affari esteri in generale e il secondo gli attribuisce la competenza di firmare o meno i trattati.

G. Rapporto annuale al Parlamento

- 122 Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, da un dipartimento, un aggruppamento o da un ufficio. La redazione di questo rapporto annuale è coordinata dalla Sezione trattati internazionali del DDIP del DFAE, che raccoglie le informazioni fornite dai dipartimenti responsabili. Il Parlamento prende così regolarmente atto, grazie a resoconti concisi, di tutti i trattati e modifiche che non gli sono stati sottoposti per approvazione mediante un messaggio.
- 123 Il rapporto permette al Parlamento di esaminare se un trattato è effettivamente di competenza del Consiglio federale a norma di legge. Qualora ritenga che non compete al Consiglio federale, il Parlamento può, con una mozione, chiedere al Consiglio federale di sottoporgli successivamente il trattato in questione. Il Consiglio federale ha allora la possibilità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale il trattato o la modifica in questione tramite messaggio separato, o di denunciarlo non appena possibile. Il deposito di una mozione richiedente l'approvazione *a posteriori* di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione dell'applicazione. Il trattato resta applicabile durante la procedura parlamentare. In caso di rifiuto del trattato, questo deve essere denunciato con la massima tempestività.

⁸⁶ V. GAAC 70.69 (2006 IV), F e i riferimenti.

IX. Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato⁸⁷

A. Firma definitiva

- 124 La firma definitiva, (Vorbehaltlose Unterzeichnung, Signature définitive, Full signature) esprime il consenso di una parte ad essere vincolata dal trattato (art. 12 CV). Tale modalità di vincolo rappresenta un'eccezione nella prassi svizzera. È utilizzata soprattutto con alcune categorie determinate di trattati bilaterali, segnatamente nel settore della cooperazione economica, tecnica o finanziaria. Necessita naturalmente il previo consenso dell'entità abilitata a concludere i trattati nella procedura interna.
- 125 Tale procedimento è possibile sul piano internazionale quando il trattato lo prevede e quando è definito dai poteri dei plenipotenziari. Per i trattati multilaterali, la Svizzera ricorre raramente alla firma definitiva, la quale include la ratifica e quanto a effetti giuridici equivale a quest'ultima o all'adesione.

B. Ratifica

- 126 La ratifica (Ratifikation / Ratifizierung, Ratification, Ratification) è l'unica modalità di espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato riconosciuta dal diritto costituzionale svizzero. Un trattato firmato in modo non definitivo deve di norma essere ratificato per poter entrare in vigore. Talvolta è precisato che la firma è apposta con riserva di ratifica (art. 14 par. 1 CV). In Svizzera, la ratifica spetta al Consiglio federale (art. 184 cpv. 2 Cost.). Esso generalmente prende la decisione di ratificare un trattato al momento della decisione relativa alla firma o, se è richiesta l'approvazione del Parlamento e fatta salva quest'ultima, quando approva il messaggio da trasmettere al Parlamento.
- 127 L'atto attraverso il quale una parte si impegna sul piano internazionale va distinto dal consenso dato dall'organo al quale l'ordinamento costituzionale interno attribuisce la competenza di concludere un trattato. In Svizzera infatti, quando non ha competenza diretta di conclusione, il Consiglio federale richiede l'approvazione dell'Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.) prima di procedere formalmente alla ratifica. L'approvazione data dal Parlamento autorizza il Consiglio federale a ratificare il trattato, senza però obbligarlo a farlo. La comunicazione di ratifica del trattato da parte del Consiglio federale allo Stato partner (trattato bilaterale) o agli Stati partner (trattato multilaterale) può essere effettuata in due modi.
- 128 Il metodo più semplice e più frequente, per lo meno nell'ambito dei trattati bilaterali, consiste nell'informare per scritto lo Stato partner che le procedure interne necessarie all'entrata in vigore del trattato in questione sono state concluse. Solitamente e secondo la prassi svizzera, una semplice nota verbale, denominata notifica, è redatta a tal fine. Tale notifica può anche assumere la forma di un altro documento firmato.⁸⁸

⁸⁷ V. art. 11 CV.

⁸⁸ Se possibile, occorre precisare nel trattato che è la data di *ricezione* dell'ultima notifica a fare fede. In effetti, i termini «data dell'ultima notifica» non permettono di determinare se è la data della nota o della ricezione a dover essere presa in considerazione. La DDIP del DFAE attua la procedura di conclusione dei trattati internazionali mediante la Sezione trattati internazionali (art. 8 cpv. 3 lett. d OOrg-DFAE). A tal titolo, coordina il deposito degli strumenti di ratifica ed effettua notifiche di conclusione delle procedure interne. Una rappresentanza o un ufficio svizzero che producano o ricevano tali note devono indirizzare alla Sezione una copia delle note svizzere e delle note originali dello Stato partner, con all'occorrenza la traduzione in una delle lingue ufficiali o in inglese.

- 129 Il metodo classico e più formale consiste nello scambio (trattato bilaterale) o nella consegna al depositario (trattato multilaterale) degli strumenti di ratifica in buona e debita forma (cfr. art. 16 e 77 lett. d CV). In Svizzera lo strumento di ratifica deve essere redatto in una delle tre lingue ufficiali della Confederazione; spesso in francese, talvolta in tedesco, raramente in italiano. Nel documento datato e firmato dal Presidente e dal Cancelliere della Confederazione, il Consiglio federale attesta che il trattato in questione è stato regolarmente approvato dalle autorità svizzere competenti, dichiara di ratificarlo, eventualmente con riserve, dichiarazioni e comunicazioni menzionate nel documento, e promette in nome della Confederazione Svizzera di osservarlo⁸⁹.
- 130 Nella prassi, il Consiglio federale ratifica nei giorni, settimane o mesi successivi alla data del Decreto federale d'approvazione, sempre che la scadenza del termine referendario inutilizzato o la data della votazione popolare glielo consentano. Vi provvede quanto meno entro un anno dal termine di tali scadenze, fatte salve circostanze particolari che necessitino una nuova decisione del Consiglio federale per differire la ratifica.

C. Accettazione, approvazione e atto di conferma formale

- 131 A livello internazionale, il consenso di una parte ad essere vincolata da un trattato può esprimersi con un mezzo diverso dalla ratifica. L'accettazione (*Annahme, Acceptation, Acceptance*) e l'approvazione (*Genehmigung, Approbation, Approval*) sono formalità ammesse quando sono espressamente previste nel testo del trattato. Gli effetti giuridici e le norme procedurali da seguire sul piano internazionale per un'accettazione o un'approvazione sono gli stessi previsti per la ratifica (art. 2 par. 1 lett. b e art. 14 par. 2 CV).
- 132 L'atto di conferma formale (*Akt der förmlichen Bestätigung, Acte de confirmation formelle, Act of formal confirmation*) è l'atto mediante il quale un'organizzazione internazionale stabilisce sul piano internazionale il suo consenso ad essere vincolata da un trattato⁹⁰. Corrisponde alla ratifica, termine tuttavia riservato agli Stati.

D. Adesione o accessione

- 133 Quando una parte non ha firmato un trattato multilaterale, può, se il trattato lo prevede, depositare uno strumento di adesione o accessione (*Beitritt, Adhésion ou accession, Accession*). Mentre la ratifica è successiva alla firma di un trattato, l'adesione (art. 15 CV) è solitamente un atto unico. In base alle disposizioni del trattato, le parti possono aderire a partire dal momento dell'apertura alla firma del trattato, dal momento in cui non è più possibile firmarlo, oppure solo dopo l'entrata in vigore.

⁸⁹ Lo scambio degli strumenti di ratifica può essere oggetto di un verbale particolare; in Svizzera, è redatto in due *alternat* in una delle tre lingue ufficiali o in inglese. In passato, il testo del trattato bilaterale compariva nello strumento, nella versione autentica redatta in una lingua ufficiale, ma tale prassi è caduta in disuso. Il deposito degli strumenti di ratifica di un trattato multilaterale presso un depositario può anch'esso essere oggetto di un verbale; la Svizzera, in quanto Stato depositario, produce tale verbale esclusivamente quanto il trattato lo prevede, e sostituisce questa procedura con l'invio alla parte depositante di un avviso di ricevimento sotto forma di nota verbale.

⁹⁰ V. art. 2 par. 1 lett. b^{bis} della Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (FF 1989 II 631, 632 segg.), ratificata dalla Svizzera ma non in vigore (v. FF 1989 III 1514).

134 L'adesione ad un trattato va distinta dall'adesione ad un'organizzazione internazionale. Quest'ultima può avvenire non solo con l'adesione al trattato costitutivo dell'organizzazione, ma anche mediante firma seguita da ratifica di tale atto costitutivo.

E. Successione degli Stati

135 La Successione (Nachfolge, Succession, Succession) è la sostituzione di uno Stato (successore) ad un altro (predecessore) nella responsabilità delle relazioni internazionali di un territorio. Può manifestarsi attraverso l'accessione all'indipendenza di un nuovo Stato, l'unificazione di Stati, la separazione di Stati o il trasferimento di una parte del territorio di uno Stato ad un altro. Gli effetti della successione degli Stati nei trattati conclusi dallo Stato predecessore e applicabili sul territorio dello Stato successore sono oggetto della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati⁹¹.

136 Per i nuovi Stati indipendenti⁹², la Convenzione stabilisce il «principio della tabula rasa» (art. 16 segg.), secondo il quale il nuovo Stato è esentato dal mantenere in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che era applicabile sul suo territorio prima dell'indipendenza. Rappresentano in genere eccezioni al principio della tabula rasa i trattati relativi alle frontiere e ai regimi territoriali (art. 11 seg. della Convenzione). Il nuovo Stato indipendente può tuttavia notificare la sua successione, aderire ai trattati multilaterali che desidera mantenere o concludere a tal fine un altro accordo con le parti vincolate da trattati bilaterali che erano applicabili sul suo territorio.

137 Nell'ambito dei trattati bilaterali, la prassi svizzera è di concludere con il nuovo Stato, se questi vi acconsente, un accordo sotto forma di scambio di note in cui è espressamente stabilito quali trattati in vigore tra la Svizzera e lo Stato predecessore continuano ad applicarsi al nuovo Stato indipendente⁹³. Questa soluzione permette di mantenere legami pattizi con il nuovo Stato senza dover avviare negoziati per la conclusione di un nuovo trattato. Per quanto riguarda i trattati multilaterali e i trattati bilaterali per i quali nessun accordo è concluso, si presume un'interruzione dell'applicazione nei confronti del territorio che costituisce lo Stato successore a partire dalla data di accessione all'indipendenza. Si presume invece una continuità di applicazione quando questa risulta dagli atti conclusivi.

138 Nella prassi, i nuovi Stati indipendenti hanno spesso presentato una dichiarazione presso il Segretario generale dell'ONU, secondo la quale rendono nota la loro intenzione di mantenere in vigore, eventualmente per un periodo limitato a qualche anno, i trattati conclusi dallo Stato predecessore. Tale lasso di tempo permette ai nuovi Stati indipendenti di esaminare sistematicamente ogni trattato concluso dallo Stato predecessore.

⁹¹ Tale Convenzione (v. Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite RTNU n° 33356, volume 1946, pag. 3, disponibile in francese e inglese), entrata in vigore il 6 novembre 1978, ma non firmata né ratificata dalla Svizzera, è applicabile solamente ad una ventina di Stati. Inizialmente frutto del processo di decolonizzazione avviato dopo la Seconda Guerra Mondiale, il problema della successione degli Stati nei trattati ha dato luogo, in Svizzera come altrove, ad una serie di incertezze sul piano giuridico. La presunzione generale di proseguimento della validità dei trattati, nel corso degli anni era stata invertita in favore della cessazione. La prassi recente tende a dare maggiore importanza alla volontà del nuovo Stato. I cambiamenti di governo, così come modifiche fondamentali delle condizioni politiche, economiche o sociali in un paese non hanno alcun effetto sulla validità dei trattati. Non rappresentano un caso si successione di Stato.

⁹² È il caso degli Stati nati dal processo di decolonizzazione.

⁹³ Si tratta, in linea di principio, di tutti i trattati bilaterali in vigore con lo Stato predecessore e che vi si prestano; ciò nonostante in tale occasione si procede spesso ad un aggiornamento che comporta un'esclusione dei trattati obsoleti o la menzione speciale dei trattati che si prevede di rinegoziare a più o meno breve termine.

139

In caso di unificazione di due o più Stati (art. 31 segg. della Convenzione), il principio è quello della continuità dei trattati, per lo meno per quelli che non vietano l'adesione automatica mediante successione. In caso di separazione, questo principio si applica esclusivamente allo Stato detto continuatore, che può anche mantenere lo status di membro delle organizzazioni internazionali che possedeva lo Stato predecessore se l'atto costitutivo non lo vieta; all'occorrenza, l'altro Stato (secessione) o gli altri Stati (smembramento) devono richiedere l'ammissione. Per le successioni concernenti una parte di un territorio, il quale passa da uno Stato all'altro (art. 15), i trattati dello Stato predecessore cessano in genere di essere in vigore a vantaggio dei trattati dello Stato successore.

X. Riserve, dichiarazioni e obiezioni⁹⁴

A. Riserva

- 140 La riserva (Vorbehalt, Réserve, Reservation) è una dichiarazione unilaterale, indipendentemente dalla sua formulazione o designazione, fatta da una parte all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione di un trattato multilaterale⁹⁵ o all'adesione, con la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico dell'applicazione di alcune disposizioni del trattato nei propri confronti (art. 2 par. 1 lett. d e 19 segg. CV).
- 141 Al fine di conciliare i due principi antitetici di universalità e integrità dei trattati, occorre avvalersi delle riserve con moderazione. Tuttavia, nel corso degli anni si è verificata un'evoluzione a favore dell'ammissibilità delle riserve, al fine di favorire una partecipazione più ampia possibile (universalità) ai trattati. Per la parte che l'ha formulata, una riserva non comporta mai l'obbligo giuridico di rimuoverla entro un determinato termine, per esempio modificando il suo diritto interno.
- 142 Le riserve devono essere formulate per scritto. Quando è formulata all'atto della firma di un trattato concluso con riserva di ratifica, la riserva deve, fatte salve disposizioni contrarie del trattato, essere confermata al momento della ratifica, nello strumento stesso o in documento allegato. Una riserva prende effetto alla data della conferma. Salvo se espressamente previsto dal trattato, non può più essere formulata dopo la ratifica o l'adesione⁹⁶.
- 143 Una riserva nei confronti di una parte modifica, per l'autore della riserva e reciprocamente nelle sue relazioni con tale parte, le disposizioni del trattato che riguardano la riserva. Per contro, la riserva non modifica nulla per le altre parti nelle loro relazioni fra di esse (art. 21 par. 1 e 2 CV).
- 144 Una riserva esplicitamente ammessa da un trattato di norma non deve essere oggetto di un'ulteriore accettazione (Annahme, Acceptation, Acceptance) da parte degli altri contraenti. La Convenzione di Vienna sancisce più in generale il principio dell'accettazione tacita, quando le disposizioni del trattato non prevedono nulla in merito (art. 20 par. 1). Il trattato può ciò nonostante prevedere la necessità di accettazione esplicita delle riserve. L'accettazione deve in tal caso essere formulata per scritto. Non deve essere confermata se presentata prima della conferma della riserva stessa.

B. Dichiarazione

- 145 Alcune parti formulano vere e proprie riserve denominandole dichiarazioni. Si tratta allora di dichiarazioni dette qualificate. Occorre tuttavia, al di là della denominazione in sé, basarsi sul contenuto materiale del testo formulato. Pertanto ad essere determinante per l'effettiva qualifica non è la denominazione ma il contenuto. Le dichiarazioni qualificate sono trattate secondo le stesse norme delle riserve⁹⁷.

⁹⁴ Sull'intera questione, v. *Guide de la pratique sur les réserves aux traités et commentaire y relatif* (disponibile in francese e in inglese), in: *Rapport de la Commission du droit international, Soixante-troisième session*, 26 aprile-3 giugno e 4 luglio-12 agosto 2011, ONU, New York 2011 (A/66/10) e 2012 (A/66/10/Add. 1).

⁹⁵ In linea di principio, una riserva è possibile solo per i trattati multilaterali. Una riserva ad un trattato bilaterale corrisponde infatti a una domanda di riapertura dei negoziati. Lascia intendere che questi non hanno avuto esito o che il trattato dovrebbe essere compreso nel senso opposto della riserva.

⁹⁶ Sull'eventuale ammissibilità di riserve tardive, v. per es. GAAC 2009.11, pag. 215 - 218.

⁹⁷ V. per es. ANTHONY AUST, *Modern Treaty Law and Practice*, 3a ed., Cambridge 2013, pag. 117 seg. e Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 aprile 1988, causa *Belilos c/ Svizzera* (disponibile in francese e in inglese), Serie A, vol. 132, par. 49.

- 146 Analogamente, una dichiarazione può consistere in una spiegazione dell'interpretazione che una parte attribuisce ad alcune disposizioni del trattato. Talvolta può trattarsi di una dichiarazione qualificata, equiparata a una riserva. La dichiarazione interpretativa è spesso difficile da qualificare. Solo esaminando caso per caso è possibile designare una dichiarazione come semplice o qualificata.
- 147 È necessario dunque distinguere le riserve o dichiarazioni qualificate, ovvero che rivestono il valore giuridico di una riserva, dalle dichiarazioni prive di tale valore o dichiarazioni semplici (Erklärung, Déclaration, Declaration).
- 148 Nel secondo caso, si tratta delle dichiarazioni fatte da una parte riguardo al trattato, una delle disposizioni o riguardo ad altre parti al trattato. La dichiarazione semplice non comporta l'esclusione o la modifica degli effetti giuridici di determinate disposizioni del trattato.

C. Ammissibilità

- 149 L'esame di ammissibilità di una riserva talvolta può risultare delicato e deve essere effettuato caso per caso, basandosi sui criteri seguenti:
- la riserva non deve essere vietata dal trattato (art. 19 lett. a CV);
 - se il trattato dispone che si possono fare solo determinate riserve, la riserva in questione deve figurare tra di esse (art. 19 lett. b CV); quando un trattato prevede condizioni di validità particolari per una riserva, queste devono essere rispettate;
 - anche quando un trattato non limita la libertà di formulare una riserva, questa non deve essere incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato (art. 19 lett. c CV)
 - la riserva non deve essere contraria alle norme imperative del diritto internazionale (*jus cogens*).
- 150 L'oggetto e lo scopo del trattato sono i criteri più difficili da definire. La dottrina non definisce affatto tali termini, ma precisa tuttavia che l'oggetto e lo scopo possono dedursi dal titolo del trattato, dal suo preambolo, da un articolo iniziale che fissa l'obiettivo, da un articolo che espone le preoccupazioni principali delle parti, dai lavori preparatori o dall'architettura generale del trattato⁹⁸. Propone inoltre alcuni sinonimi (ragion d'essere, nucleo fondamentale, «efficacia», essenza, progetto globale o ancora *telos*⁹⁹) e metodi che possono risultare utili per determinare la compatibilità di una riserva con l'oggetto e lo scopo di un trattato¹⁰⁰.
- 151 Ogni dichiarazione qualificata può essere sottoposta allo stesso esame. Una dichiarazione semplice invece, di carattere innanzitutto politico, non è generalmente soggetta ad alcuna restrizione.

⁹⁸ ALAIN PELLET, Article 19 Convention of 1969, in: OLIVIER CORTEN/PIERRE KLEIN (ed.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties*, Oxford 2011, vol. 1, pag. 405 segg., n. marg. 108 segg. pag. 447 segg.

⁹⁹ Termine greco che esprime l'obiettivo che le parti hanno perseguito mediante la conclusione del trattato, il fine di quest'ultimo.

¹⁰⁰ PELLET, *op. cit.*, n. marg. 106 e 115.

D. Obiezione

- 152 Quando una parte contraente ritiene che una riserva formulata da un'altra parte non adempie le condizioni stabilite dal diritto internazionale, può presentare un'obiezione (Einspruch, Einwand oder Einwendung, Objection, Objection; art. 20 segg. CV). A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva si considera accettata da una parte se questa non vi ha opposto un'obiezione. L'assenza di obiezione a una riserva equivale all'accettazione tacita di quest'ultima.
- 153 L'obiezione è un atto unilaterale volto a modificare l'effetto giuridico di una riserva formulata da una parte, che tuttavia non altera il contenuto giuridico del trattato stesso tra la parte e gli altri contraenti. L'obiezione è una risposta all'atto unilaterale della parte che formula una riserva inammissibile. Gli effetti che esplica derivano dalla riserva, non dal trattato. L'obiezione fatta a una riserva da parte di un altro contraente non ostacola l'entrata in vigore del trattato tra la parte che ha emesso la riserva e quella che ha formulato l'obiezione, a meno che non sia stata chiaramente espressa un'intenzione opposta da parte di quest'ultima. Per contro, le disposizioni su cui verte la riserva non si applicano tra le due parti nella misura prevista dalla riserva. Sicché l'obiezione ha l'effetto giuridico di paralizzare in una certa misura l'applicazione delle norme controverse nelle relazioni tra queste due parti. Ha come effetto politico quello di dare un segnale forte a favore dell'integrità dei trattati e del rafforzamento dell'efficacia delle norme internazionali.
- 154 Una parte può formulare un'obiezione entro i 12 mesi successivi alla data in cui ha ricevuto la notifica della riserva da parte del depositario del trattato in questione o all'atto dell'espressione del proprio consenso ad essere vincolata dal trattato, se tale data è posteriore (art. 20 par. 5 CV). L'obiezione a una riserva deve essere formulata per scritto. Se una riserva è presentata all'atto della firma, un'obiezione già formulata nei confronti di tale riserva non ha bisogno di essere reiterata dopo l'eventuale conferma, al momento della ratifica, della riserva stessa.

E. Ritiro

- 155 Sempre che il trattato non disponga altrimenti, una riserva o un'obiezione può essere ritirata in qualsiasi momento. Il consenso della parte che ha accettato la riserva non è richiesto per tale ritiro (Rückzug / Zurückziehen, Retrait, Withdrawal). Il ritiro di una riserva o di un'obiezione deve essere formulato per scritto. Non ha effetto retroattivo.
- 156 A meno che il trattato non disponga altrimenti o che le parti abbiano convenuto diversamente, il ritiro di una riserva prende effetto nei confronti di un'altra parte contraente solo quando questa ne riceve notifica; il ritiro di un'obiezione a una riserva diviene effettivo solo quando la parte che ha formulato la riserva riceve la notifica di tale ritiro.

F. Competenze in Svizzera

- 157 La Svizzera segue una prassi piuttosto restrittiva in materia di formulazione delle riserve e tenta nella misura del possibile di adottare i trattati nella loro integrità. Il Consiglio federale propone e formula le riserve. L'Assemblea federale, all'occorrenza, le esamina durante la procedura di approvazione dei trattati. Può modificare le riserve, respingerle o proporle altre. Il testo delle riserve è riprodotto integralmente nel Decreto federale. Il Consiglio federale è vincolato dalla decisione dell'Assemblea generale. Menziona il testo delle riserve nello strumento di ratifica, in una nota allegata o nella notifica di conclusione delle procedure. Lo stesso avviene per le dichiarazioni.

- 158 Sotto il profilo della procedura interna, il ritiro di una riserva può essere equiparato alla modifica di un trattato. L'Assemblea federale che ha autorizzato il Consiglio federale a ratificare un trattato con riserve precise, in genere ha la competenza di decidere di ritirare una riserva, sempre che non abbia delegato tale competenza al Consiglio federale. Di conseguenza, spetta al Consiglio federale decidere in merito al ritiro di riserve solamente se possiede la competenza di modificare il trattato in questione o, in applicazione dell'articolo 7 a capoverso 2 LOGA (v. cpv. 3 e 4 nuovi), quando tali riserve e il loro ritiro hanno portata limitata.
- 159 La competenza per formulare un'obiezione a una riserva o ritirarla spetta in genere al Consiglio federale, in virtù dell'articolo 184 capoverso 1 Cost. Il Consiglio federale potrebbe anche delegare tale competenza al dipartimento interessato, come fa solitamente per il ritiro di un'obiezione. La cautela a lungo mostrata dalla Svizzera nella formulazione di obiezioni a riserve di altri Stati attualmente tende viepiù a scomparire.

XI. Pubblicazione dei trattati

A. Pubblicazione nazionale¹⁰¹

a. Raccolta ufficiale

- ¹⁶⁰ Per quanto riguarda il diritto internazionale, sono in genere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU)¹⁰², per quanto vincolino la Svizzera: ¹⁰³
- a. i trattati che sottostanno a referendum in virtù dell'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o quelli soggetti a referendum in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost;
 - b. altri trattati contenenti norme di diritto o che autorizzano ad emanarne;
 - c. le decisioni di organi e organizzazioni istituite mediante trattati, se contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne.
- ¹⁶¹ Il Consiglio federale può decidere che un trattato o una decisione che non contengono norme di diritto siano comunque pubblicati nella RU. I trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e i trattati di portata limitata solitamente non sono pubblicati (art. 3 cpv. 2 e 3 LPubb).¹⁰⁴ Alcuni trattati e decisioni possono essere pubblicati nella RU unicamente mediante rimando, a condizioni ben precise (art. 5 LPubb e 9 seg. OPubb). Un trattato non pubblicato in genere è comunque accessibile al pubblico. I trattati che devono essere mantenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale naturalmente non sono pubblicati nella RU (art. 6 LPubb; v. anche art. 8 OPubb).
- ¹⁶² I testi per i quali vige l'obbligo di pubblicazione devono essere pubblicati almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. I trattati la cui data di entrata in vigore non è ancora nota al momento dell'approvazione sono pubblicati non appena tale data è nota (art. 7 cpv. 1 e 2 LPubb; v. anche art. 8a e 8b OPubb). I trattati applicati a titolo provvisorio prima dell'entrata in vigore sono pubblicati nella RU non appena possibile una volta presa la decisione relativa all'applicazione provvisoria (art. 33 cpv. 6 OPubb)¹⁰⁵. Spetta agli uffici responsabili fornire a tal fine per tempo i testi da pubblicare, tradotti all'occorrenza nelle lingue ufficiali della Confederazione, per mezzo del Centro delle pubblicazioni ufficiali CPU (Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen KAV; Centre des publications officielles CPO) della Cancelleria federale.
- ¹⁶³ Gli obblighi giuridici sanciti dai testi sorgono al momento della pubblicazione (art. 8 cpv. 1 LPubb)¹⁰⁶. Un trattato non pubblicato vincola come tale gli organi statali, ma non gli altri soggetti di diritto sottoposti all'ordinamento giuridico svizzero che possano addurre la prova che non ne hanno avuto conoscenza né potevano averne anche usando tutta la diligenza

¹⁰¹ La competenza in merito a tali questioni spetta innanzitutto alla Cancelleria federale.

¹⁰² *Amtliche Sammlung des Bundesrechts (AS)*; *Recueil officiel du droit fédéral (RO)*.

¹⁰³ Art. 3 cpv. 1 LPubb.

¹⁰⁴ I trattati di portata limitata (v. art. 7a cpv. 2 LOGA [v. anche cpv. 3 e 4 nuovi], n. marg. 112) sono pubblicati nella RU solamente se riguardano i diritti e gli obblighi dei singoli, se vertono su modifiche di trattati già pubblicati o se la loro pubblicazione si rivela necessaria per ragioni relative alla certezza del diritto o di trasparenza (art. 2 dell'ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali; OPubb; RS 170.512.1). La nozione di «trattati di portata limitata» nella legislazione sulle pubblicazioni non si applica unicamente ai trattati conclusi secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA. Ma una modifica dell'art. 3 cpv. 3 LPubb (RU 2015 3977), ha invertito tale principio lasciando tuttavia al Consiglio federale il compito di stabilire le condizioni in base alle quali trattati e decisioni di portata limitata o la cui durata di validità non supera i sei mesi non sono pubblicati.

¹⁰⁵ Se il trattato abroga un trattato precedente già pubblicato (v. n. marg. 53), quest'ultimo viene espunto dalla RS.

¹⁰⁶ La versione pubblicata nell'edizione cartacea della RU faceva fede (art. 9. cpv. 1 LPubb; v. anche art. 8b OPubb); ma la LPubb riveduta prevede all'art. 15 il primato della versione elettronica dei testi normativi (v. FF 2014 6237; PIERRE TERCIER/CHRISTIAN ROTEN, *La Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale*, SJZ/RSJ 111/2015, pag. 113–12).

richiesta dalle circostanze (cfr. art. 8 cpv. 3 LPubb). L'avvenuta o la mancata pubblicazione di un trattato non ha tuttavia alcuna incidenza sulla sua validità in diritto internazionale.

164 I trattati multilaterali hanno spesso una versione originale per lo meno in lingua francese, ma per i trattati bilaterali da pubblicare, gli uffici competenti devono generalmente richiedere una versione autentica in una lingua ufficiale¹⁰⁷. I trattati e le risoluzioni relative al diritto internazionale precisano quale versione fa fede (art. 15 cpv. 3 LPubb). La pubblicazione nella RU menziona se il testo del trattato è una versione originale o una traduzione. Diversamente dal diritto interno, solo il testo originale è autentico. Si ha un'equipollenza dei testi dei trattati pubblicati nelle tre lingue ufficiali della Confederazione solamente se le tre lingue sono tutte parimenti versioni autentiche.

b. Raccolta sistematica

165 La Raccolta sistematica del diritto federale (RS)¹⁰⁸ è una raccolta consolidata del diritto federale svizzero, classificata per materia e aggiornata periodicamente (art. 11 LPubb e art. 14 OPubb). Per quanto riguarda il diritto internazionale, contiene le decisioni e i trattati pubblicati nella RU.

166 La RS è pubblicata nelle tre lingue ufficiali della Confederazione. La classificazione adottata dal diritto interno è decimale; per il diritto internazionale è identica ma preceduta da uno zero. I volumi stampati, di colore rosso, composti da fogli amovibili, hanno un'etichetta dorsale bianca per il diritto interno e gialla per il diritto internazionale.

167 La Cancelleria federale pubblica ogni anno un repertorio sistematico degli atti e dei trattati pubblicati nella RU e nella RS, con un indice alfabetico e una lista dei testi pubblicati mediante rimando. Repertoria cronologicamente i dati relativi ai testi giuridici pubblicati nella RU dal 1° gennaio 1948 (art. 27 segg. OPubb).

c. Foglio federale

168 Sono segnatamente pubblicati nel Foglio Federale (FF)¹⁰⁹ i decreti federali riguardanti l'approvazione di trattati che prevedono l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva, a comunità sovranazionali o che sono oggetto di referendum (art. 13 lett. d ed e LPubb). Quando l'Assemblea federale è investita di un messaggio a sostegno di un trattato o di una decisione di diritto internazionale che necessita della sua approvazione, il testo in questione è pubblicato nel FF contemporaneamente al messaggio (art. 17 OPubb).

169 Il FF è pubblicato tutte le settimane nelle tre lingue ufficiali. La Cancelleria federale pubblica periodicamente un indice analitico del Foglio federale (art. 24 OPubb).

d. Pubblicazioni elettroniche

170 La RU, la RS e il FF sono pubblicati non solo in forma cartacea ma anche in formato elettronico, in rete (art. 16 cpv. 1 LPubb e 29 cpv. 1 OPubb)¹¹⁰. Da quando la LPubb riveduta è entrata in vigore, è la versione elettronica pubblicata che fa fede¹¹¹.

¹⁰⁷ V. n. marg. 67.

¹⁰⁸ *Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR); Recueil systématique du droit fédéral (RS)*.

¹⁰⁹ *Bundesblatt (BBl); Feuille federale (FF)*.

¹¹⁰ www.admin.ch → Diritto federale (*Bundesrecht, Droit fédéral*) o, precisamente, www.admin.ch/bundesrecht/00567/index.html?lang=it per la RU, www.admin.ch/bundesrecht/00566/index.html?lang=it per la RS e www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it per il FF. V. anche n. marg. 163.

¹¹¹ Art. 15 LPubb riveduta (RU 2015 3977, segnatamente 3981).

- 171 La DDIP del DFAE aggiorna un inventario il più completo possibile di tutti i trattati che interessano la Svizzera, mediante una banca dati accessibile su Internet¹¹². Questa censisce informazioni sui trattati in vigore per la Svizzera o da essa firmati, altri trattati e importanti strumenti non vincolanti. Consente di fare ricerche per materia e, per gli strumenti bilaterali firmati dalla Svizzera, per Stato o organizzazione internazionale partner. Menziona inoltre i trattati non pubblicati della Svizzera, i cui testi sono di norma disponibili presso la DDIP del DFAE. Per i trattati pubblicati, contiene precisazioni che non compaiono nelle pubblicazioni ufficiali (ufficio competente in Svizzera e, se del caso, titolo in inglese e depositario per es.). Le informazioni sono regolarmente aggiornate, ma non vi è garanzia di esaustività né di esattezza; solo le informazioni figuranti nella RU hanno una portata giuridica vincolante¹¹³.
- 172 La Cancelleria federale pubblica inoltre un elenco elettronico dei testi giuridici dell'UE che rivestono importanza per la Svizzera in virtù degli accordi settoriali conclusi con l'UE. Può pubblicarvi altri testi giuridici dell'UE ai quali il diritto federale fa rimando (art. 25 OPubb)¹¹⁴.

B. Registrazione internazionale

- 173 A livello internazionale, il Segretario generale dell'ONU pubblica sulla Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite (RTNU), che conta oggi più di 2.700 volumi¹¹⁵, ogni trattato concluso da un membro dell'ONU e registrato presso l'Organizzazione¹¹⁶, ovvero più di 200.000 trattati e relative formalità, accompagnati quando necessario da una traduzione in inglese o francese¹¹⁷. L'obbligo di registrazione presso il Segretario Generale dell'ONU vale anche per i trattati multilaterali, registrati da un'organizzazione o da uno Stato depositario, anche se questi non è parte del trattato. In assenza di una clausola specifica a tal proposito, la designazione nel trattato di un depositario equivale ad un mandato a quest'ultimo di registrazione del trattato per conto delle parti¹¹⁸.

¹¹² www.dfae.admin.ch/trattati → Banca dati dei trattati internazionali (Datenbank Staatsverträge; Banque de données des traités internationaux).

¹¹³ V. tuttavia n. marg. 163.

¹¹⁴ www.admin.ch/bundesrecht/00566/00596/00653/index.html?lang=it.

¹¹⁵ Sono possibili ricerche in questa Raccolta su un sito Internet a partire dalla Collezione dei trattati dell'ONU, <http://treaties.un.org>, precisamente all'indirizzo <https://treaties.un.org/pages/UNTSONline.aspx?id=1>. Tale Raccolta ha sostituito dal 1946 i 205 volumi della Serie dei trattati della Società delle Nazioni (1920–1944).

¹¹⁶ V. art. 102 par. 1 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 (RS 0.120). Le parti di un trattato bilaterale dovrebbero idealmente prevedere nelle clausole finali del loro accordo quale delle due procederà alla registrazione. Un'eventuale mancata registrazione non è priva di conseguenze. Infatti se nessuna parte di un trattato procede alla registrazione, queste non potranno invocare tale trattato dinnanzi a un organo dell'ONU, compresa la Corte internazionale di giustizia (CIG). V. per es. JEAN-PAUL JACQUÉ, Article 102, in: JEAN-PIERRE COT/ALAIN PELLET (dir.) *La Charte des Nations Unies*, 3a ed., Parigi 2005, vol. 2, pag. 2117 segg.; ERNST MARTENS, Article 102 in: BRUNO SIMMA ET AL (ed.), *The Charter of the United Nations*, 3a ed., Oxford 2012, vol. 2, pag. 2089 segg.

¹¹⁷ La domanda di registrazione è preparata in Svizzera dalla Sezione trattati internazionali della DDIP del DFAE e trasmessa all'ONU di norma dalla Missione permanente presso le Nazioni Unite a New York. È accompagnata da una copia certificata conforme del testo in tutte le sue lingue, contiene eventuali allegati, riserve, dichiarazioni e indica inoltre il nome dei firmatari, la data e il luogo della firma e la data e le modalità di entrata in vigore.

¹¹⁸ Art. 77 e 80 CV.

C. Registrazione e archiviazione interni

- 174 I trattati depositati presso l'Archivio federale passano attraverso la DDIP¹¹⁹. Gli originali che costituiscono gli *alternat* svizzeri dei trattati bilaterali, le copie certificate conformi dei trattati multilaterali e gli originali dei trattati multilaterali di cui la Svizzera è depositaria sono depositati dopo la loro entrata in vigore presso l'Archivio federale dalla Sezione trattati internazionali della DDIP del DFAE. Quest'ultima li registra previamente nella sua banca dati¹²⁰.
- 175 Per i trattati bilaterali, occorre trasmettere per l'archivio unitamente agli *alternat* svizzeri, se del caso, sia i documenti dei pieni poteri¹²¹, ovvero una copia dei pieni poteri svizzeri e l'originale dei pieni poteri dello Stato partner, sia, per i trattati che entrano in vigore mediante notifica della conclusione delle procedure richieste, una copia della nota svizzera e l'originale della nota dello Stato partner¹²². Le copie di tali documenti necessarie alle rappresentanze e agli uffici devono essere realizzate prima della trasmissione alla DDIP del DFAE.
- 176 Spetta agli uffici competenti informare tempestivamente la Sezione trattati internazionali della DDIP del DFAE riguardo alla conclusione di trattati da parte della Svizzera. Ai fini della registrazione, della pubblicazione se opportuno, poi di archiviazione, questa deve infatti ricevere subito dopo la firma svizzera l'esemplare originale (*alternat* svizzero) dei trattati bilaterali e una copia conforme per i trattati multilaterali, ottenuta in genere da parte del depositario in seguito alla conclusione.

¹¹⁹ V. art. 4 cpv. 3 dell'Ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (OLAr; RS 152.11). Secondo l'art. 8 cpv. 3 lett. d OOrg-DFAE, la DDIP gestisce la documentazione relativa ai trattati. Secondo le Istruzioni del 28 settembre 1999 sull'obbligo generale di offerta e di versamento dei documenti all'Archivio federale (v. in www.bar.admin.ch/dokumentation/00437/index.html?lang=fr, disponibili in francese e tedesco), gli originali dei trattati e altri strumenti di cooperazione internazionale devono essere consegnati immediatamente dopo la firma, siano essi classificati o meno, alla DDIP, la quale li deposita presso l'Archivio federale alla loro entrata in vigore.

¹²⁰ V. n. marg. 171.

¹²¹ V. n. marg. 93 segg.

¹²² V. n. marg. 128. V. anche Allegato D. Tali documenti sono accompagnati ove necessario da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese, salvo se sono redatti in una lingua spesso compresa in Svizzera, come lo spagnolo o il portoghese.

XII. Applicazione e interpretazione dei trattati

A. Diritto internazionale e diritto interno¹²³

- ¹⁷⁷ La Confederazione e i Cantoni sono tenuti a rispettare il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost.). Quando la Svizzera conclude un trattato, garantisce che i propri impegni siano compatibili con il diritto interno o lo modifica al fine di renderlo conforme al diritto internazionale. Se un conflitto con il diritto interno non può essere risolto in tal modo, le autorità e i tribunali svizzeri, nella prassi, sanciscono in linea di principio la prevalenza del diritto internazionale. Fanno eccezione a tale principio il diritto costituzionale successivo direttamente applicabile e le leggi federali mediante le quali l'Assemblea federale ha volontariamente derogato al diritto internazionale. Anche in quest'ultima ipotesi le norme internazionali di tutela dei diritti dell'uomo prevalgono in genere sul diritto interno¹²⁴. Lo stesso avviene per le norme imperative del diritto internazionale (*jus cogens*, cfr. art. 139 cpv. 3 Cost. e 53 CV). In caso di conflitto tra una norma pattizia e una disposizione costituzionale o legale interna, le autorità statali devono tentare di risolverlo interpretando il diritto interno in modo conforme al trattato.
- ¹⁷⁸ Il diritto internazionale, quando entra in vigore per la Svizzera, acquisisce automaticamente validità e obbligatorietà nell'ordinamento giuridico svizzero. È la teoria del monismo che, contrariamente a quella del dualismo, non esige un atto costitutivo di diritto nazionale, di recepimento o di trasformazione, per dare validità interna alla norma internazionale¹²⁵.
- ¹⁷⁹ La Convenzione di Vienna consacra la prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno (art. 27), tranne qualora il primo rimandi al secondo, il che è il caso in materia di competenza di conclusione dei trattati. Secondo l'articolo 46, il fatto che una parte abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolata dal trattato in evidente violazione di una disposizione del suo diritto interno di importanza fondamentale concernente la competenza di concludere trattati permette alla parte di chiedere l'annullamento del trattato.

B. Applicazione

a. *Ratione personae* (nei confronti delle persone)

- ¹⁸⁰ La validità dei trattati in diritto svizzero deve essere distinta dall'applicabilità diretta. Infatti, anche se le disposizioni dei trattati sono automaticamente valide in diritto svizzero, ciò non significa necessariamente che tali disposizioni possano risolvere direttamente un caso concreto. In caso di necessità, occorre elaborare delle disposizioni di esecuzione. Quando non è necessaria una legislazione di applicazione, le norme sono dette *self-executing*¹²⁶.

¹²³ Su questo aspetto, v. il Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (FF 2010 1739) e il Rapporto complementare del 30 marzo 2011 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2011 3299); v. anche Relazioni tra diritto internazionale e diritto nazionale in Svizzera, DFAE, Berna 2012, pubblicazione disponibile in tedesco, francese e italiano, scaricabile all'indirizzo www.dfae.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni.

¹²⁴ V. DTF 139 I 16, consid. 5, 138 II 532 consid. 5.1, 136 II 241 consid.16.1, 125 II 417, consid. 4d.

¹²⁵ V. per es. DTF 127 II 177, consid. 2c.

¹²⁶ Si tratta di norme concepite per essere direttamente applicate dalle autorità statali e per vincolare direttamente i singoli. Devono essere sufficientemente concrete e determinate, contrariamente alle norme di natura programmatica che devono essere concretizzate dal legislatore prima di poter generare diritti e obblighi per i singoli (v. DTF 138 II 42, consid. 3.1, 136 I 290, consid. 2.3.1, 133 I 286, consid. 3.2, 131 V 390, consid. 5.2 e i riferimenti).

181 Quando le parti di due trattati multilaterali vertenti sulla stessa materia non sono identiche, nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti disciplina i reciproci diritti ed obblighi (art. 30 par. 4 CV). Di norma i trattati obbligano e autorizzano solamente i contraenti; non hanno effetti giuridici per parti terze (*res inter alios acta; pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Ciò nonostante, esistono trattati in favore o a carico di terzi, i quali devono allora acconsentirvi (art. 34 segg. CV).

b. *Ratione temporis* (nel tempo)

182 Il principio di irretroattività dei trattati è ben consolidato (art. 28 CV). L'entrata in vigore del trattato può aver luogo solamente dopo l'adempimento dell'intero processo di conclusione, conformemente al diritto internazionale e al diritto interno delle parti¹²⁷. L'entrata in vigore non è dunque mai anteriore alla data della firma del trattato. Tale principio può essere tuttavia attenuato: le parti possono infatti avere interesse che tutte o alcune delle clausole siano applicate con effetto anticipato a una data che precede l'entrata in vigore¹²⁸, o anche, a titolo eccezionale e per certe tipologie di trattati, ad una data anteriore alla firma (v. art. 28 CV). Le parti devono in tal caso pattuire quanto necessario.

183 In caso di trattato successivo, un trattato posteriore prevale di norma sul trattato anteriore (art. 30 par. 3 e art. 59 par. 1 CV). Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo (art. 30 par. 2 CV).

184 L'applicazione di un trattato può essere sospesa in virtù delle sue disposizioni o con il consenso delle parti (art. 57 CV). L'applicazione di un trattato multilaterale può altresì essere sospesa con un accordo tra due o più parti solamente se tale possibilità è prevista dal trattato stesso, o se questo non è incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. Le altre parti del trattato devono esserne informate (art. 58 CV)¹²⁹. La sospensione, come d'altronde la denuncia o il ritiro, possono anche derivare da una violazione del trattato a determinate condizioni materiali (art. 60 CV), talvolta denominate «giusti motivi» e formali (art. 65 a 68 CV).

c. *Ratione materiae* (in considerazione della materia)

185 Un trattato è eseguito quando tutte le prestazioni e controprestazioni stipulare sono state compiute. Diventa allora senza oggetto, pur rimanendo formalmente in vigore. Un trattato deve essere eseguito nella sua integrità. Come la ratifica o l'applicazione provvisoria, la denuncia, il ritiro o la sospensione di norma non possono essere parziali, salvo disposizione contraria del trattato. Il principio di inscindibilità dei trattati è del resto consolidato (art. 44 CV), e la scindibilità è considerata un'eccezione.

¹²⁷ Alcuni trattati fanno una distinzione, per motivi pratici, tra data di entrata in vigore e inizio dell'effettiva applicazione. Ciò riguarda la maggior parte degli accordi in materia fiscale, affinché sia applicato lo stesso regime all'intero «anno fiscale», o di certi trattati con l'UE, spesso nell'intento di un inizio dell'applicazione coordinato con gli Stati membri. Tale distinzione deve tuttavia essere evitata, nella misura del possibile, per motivi di certezza giuridica e di semplificazione.

¹²⁸ Per l'applicazione provvisoria, v. art. 25 CV e n. marg. 53 segg.

¹²⁹ V. anche n. marg. 62.

C. Modifiche

- 186 Un trattato può essere emendato dalle parti (art. 39 CV)¹³⁰. L'emendamento di un trattato bilaterale si svolge, in mancanza di disposizioni in merito, secondo la stessa procedura seguita per la conclusione. Può avere la forma semplificata di uno scambio di lettere o di note.
- 187 L'emendamento di un trattato multilaterale è più complesso. Le proposte di modifica formulate da un contraente devono, fatte salve disposizioni contrarie, essere comunicate a tutti gli altri contraenti, i quali hanno il diritto di pronunciarsi e diventare parti del trattato emendato. Per contro, l'accordo di emendamento non vincola le parti del trattato che non diventano parti di tale accordo. Le parti che consentono ad essere vincolate dal trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di emendamento dovrebbero diventare parti del trattato così come emendato. Tuttavia, queste sono considerate parti del trattato non emendato nei confronti delle parti del trattato non vincolate dall'accordo di emendamento (art. 40 seg. CV).
- 188 Alcuni trattati prevedono, principalmente per la modifica di allegati tecnici, una procedura speciale di emendamento che non necessita il consenso esplicito di tutte le parti, al fine di favorire il più possibile l'applicazione di un testo unico. Affinché una modifica entri in vigore, può essere sufficiente che questa sia accettata con maggioranza semplice o qualificata delle parti, o persino che non sia oggetto di obiezioni da parte di un numero determinato di contraenti. Quest'ultima procedura è denominata *opting out* o *contracting out*: in presenza di una proposta di emendamento validamente depositata, le parti dispongono di un termine entro il quale possono presentare obiezioni; secondo la formulazione prevista, tutte le parti possono per esempio essere vincolate dall'emendamento se il numero di obiezioni formulate non raggiunge un minimo prescritto, o ancora, tutte le parti che non hanno formulato obiezioni entro il termine previsto possono essere vincolate dall'emendamento, per lo meno nelle loro relazioni con le altre parti che non hanno formulato obiezioni¹³¹.

D. Nullità

- 189 Un trattato è nullo quando il consenso delle parti è stato viziato, ossia quando la volontà espressa non corrisponde all'intento comune e reale delle parti. La violazione di una disposizione di diritto interno concernente la competenza di concludere trattati (46 CV), l'errore, il dolo, la corruzione e la violenza (art. 48 a 52 CV) sono cause di nullità.
- 190 Può essere invocata a seconda del caso la nullità del trattato con effetto *ex tunc*, dal momento di conclusione, o l'annullamento di quest'ultimo con effetto *ex nunc*, dal momento dell'invocazione del motivo di nullità. Nella prima ipotesi, se non è più possibile ristabilire lo *statu quo ante*, la nullità comporta l'obbligo di risarcire il danno subito. La nullità è inoltre prevista quando il trattato è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*; art. 53 CV).

¹³⁰ Sulla competenza interna di decisione in Svizzera, v. n. marg. 107 *in fine*.

¹³¹ La procedura di conclusione di un trattato contenente tale clausola merita un'attenzione particolare. In Svizzera l'autorità competente per approvare la conclusione di un trattato di questo tipo deve essere per lo meno quella a cui compete l'approvazione degli emendamenti che potranno essere adottati mediante tale procedura. Inoltre, siccome tale procedura talvolta esclude emendamenti simili dall'approvazione interna formale di norma necessaria, la delegazione svizzera partecipante ai negoziati di tali emendamenti o chiamata ad approvarli deve disporre di un mandato formale (v. n. marg. 33 segg.) dell'autorità competente.

E. Estinzione

- 191 Numerosi trattati bilaterali sono conclusi per una durata limitata. Pertanto, il testo del trattato stesso disciplina le condizioni e le modalità della propria fine. L'estinzione si verifica tramite il semplice decorso di un lasso di tempo, o mediante la realizzazione di una condizione risolutiva o mediante denuncia prevista. Più raramente i trattati multilaterali sono conclusi per una durata determinata. Per tale ragione, in genere contengono norme relative alla revisione.
- 192 Le altre principali modalità di estinzione del trattato sono (art. 54 - 64 CV) il consenso mutuo delle parti, la conclusione di un nuovo trattato con lo stesso oggetto, la rinuncia ai diritti conferiti dal trattato, la formazione di una norma consuetudinaria derogatoria che comporta la desuetudine del trattato, l'insorgere di una situazione che rende l'esecuzione impossibile, la violazione sostanziale del trattato da parte di uno dei contraenti, il cambiamento fondamentale di circostanze (*clausula rebus sic stantibus*), o l'insorgere di una nuova norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*)¹³².

F. Interpretazione

- 193 L'interpretazione ha lo scopo di determinare il significato preciso di una disposizione pattizia. Gli articoli 31 a 33 della Convenzione di Vienna, i quali contengono norme relativamente dettagliate sull'interpretazione dei trattati, sono considerati diritto consuetudinario. L'articolo 31 paragrafo 1 prevede che un trattato debba essere interpretato in buona fede¹³³ secondo il senso comune da attribuire ai termini del trattato (interpretazione letterale) nel loro contesto (sistematica) e alla luce del suo oggetto e del suo scopo (teleologica¹³⁴). La prassi delle parti può inoltre anche rivestire un ruolo importante (art. 31 par. 3 CV).
- 194 Occorre prendere in considerazione innanzitutto il senso naturale e comune dei termini del trattato. Quando questi, considerati nella loro accezione abituale e nel loro contesto generale al momento della conclusione del trattato, hanno un significato chiaro e preciso, non è necessario discostarsi dal loro senso naturale e ricorrere ad altri metodi di interpretazione.
- 195 Un ruolo secondario e sussidiario è attribuito ai lavori preparatori (interpretazione storica) e altri mezzi complementari di interpretazione (art. 32 CV). Il ricorso ad altri mezzi complementari deve essere considerato solamente a titolo di conferma o se l'interpretazione basata sul senso naturale e comune dei termini del trattato porta a risultati manifestamente diversi da quelli che le parti hanno voluto. Fanno parte di tali mezzi complementari le circostanze della conclusione del trattato e la ricerca della volontà comune delle parti.

* * *

¹³² Per tale concetto, v. decisione del Tribunale federale del 23 gennaio 2008 (2A.783/2006), DTF 109 Ib 64, consid. 6b.

¹³³ V. anche art. 26 CV.

¹³⁴ La regola dell'«effetto utile» vi è spesso assimilata: impone all'interprete, tra varie possibilità, quella che permette di ottenere l'effetto atteso dalla norma in questione.

ALLEGATO A - Denominazioni di strumenti internazionali, tentativo di classificazione

Trattati internazionali

«Solennità» dell'atto	Italiano	Français	Deutsch	English
+	Trattato	Traité	Vertrag	Treaty
	Convenzione	Convention	Übereinkommen	Convention
	Accordo	Accord	Abkommen	Agreement
	Protocollo	Protocole	Protokoll	Protocol
	Protocollo aggiuntivo	Protocole additionnel	Zusatzprotokoll	Additional Protocol
	Patto	Pacte	Pakt	Pact
	Carta	Charte	Charta	Charter
	Costituzione	Constitution	Verfassung/Konstitution	Constitution
	Atto costitutivo	Acte constitutif	Gründungsakte	Constitutive Act
	Statuto	Statut	Statut / Satzung	Statute
	Concordato	Concordat	Konkordat	Concordat
	Intesa	Arrangement	Vereinbarung	Arrangement
	Scambio di lettere	Echange de lettres	Briefwechsel	Exchange of letters
	Scambio di note	Echange de notes	Notenaustausch	Exchange of notes
	Atto	Acte	Akt	Act
	Dichiarazione comune	Déclaration conjointe	Gemeinsame Erklärung	Joint Declaration
	Accordo aggiuntivo	Avenant	Zusatzabkommen	Additional Agreement
	Verbale d'accordo	Protocole d'accord	Vereinbarung	Agreed minutes
	Modus vivendi	Modus vivendi	Modus vivendi	Modus vivendi
Emendamento	Amendement	Änderung	Amendment	
Regolamento	Règlement	Reglement, Verordnung	Regulation	
Norme	Règles	Regeln	Rules	

Altri strumenti

Memorandum d'intesa	Mémorandum d'entente	Verständigung	Memorandum of Understanding (MoU)
Dichiarazione d'intenti	Déclaration d'intention	Absichtserklärung	Statement of Intent
Lettera d'intenti	Lettre d'intention	Absichtserklärung	Letter of Intent (LoI)
Raccomandazione	Recommandation	Empfehlung	Recommendation
Risoluzione	Résolution	Resolution	Resolution
Decisione	Décision	Beschluss	Decision
(Processo) verbale	Procès-verbal	Protokoll / Niederschrift	Minutes


ALLEGATO B - Suggerimenti terminologici per trattati e atti non vincolanti

Tabella comparativa¹³⁵

TRATTATI TRAITES VERTRÄGE TREATIES		STRUMENTI NON VINCOLANTI INSTRUMENTS NON CONTRAIGNANTS RECHTLICH NICHT BINDENDE VEREINBARUNGEN LEGALLY NON BINDING INSTRUMENTS		
deve doit (ou verbe au futur) hat...zu, ist...zu, muss shall		può peut kann can	desidera souhaite wünscht wishes (will) ¹³⁶	ha intenzione a l'intention beabsichtigt intends
accordo	impegno	intesa		
accord	engagement	entente		
Abkommen	Verpflichtung	Absprache		
agreement	undertaking	understanding		
concordare, convenire, acconsentire être d'accord, convenir, consentir übereinstimmen, zustimmen agree, concur, convene, consent		accordarsi, dichiarare s'entendre, déclarer sich verständigen, erklären understand, declare		
Stato parte	parte	Governo	partecipante	firmatario
Etat partie	partie	Gouvernement	participant	signataire
Vertragsstaat	Partei	Regierung	Teilnehmer	Unterzeichner
State Party	party	Government	participant	signatory
preambolo préambule Präambel preamble		introduzione introduction Einleitung introduction		
articolo	clausola	paragrafo		
article	clause	paragraphe		
Artikel	Bestimmung, Klausel	Abschnitt		
Article	clause	paragraph		
condizione	norma	disposizione	modalità	
condition	règle	disposition	modalité	
Bedingung	Regel	Vorschrift	Modalität	
condition, term	rule	provisions	modality	
entrare in vigore entrer en force, en vigueur in Kraft treten enter into force		prendere effetto prendre effet wirksam werden come into effect, come into operation		
autentico	ufficiale	di pari valore		
authentique	officiel	de même valeur		
beglaubigt	amtlich	gleichgewichtig		
authentic	authoritative	equally valid		
fatto	concluso	firmato		
fait	conclu	signé		
geschehen	abgeschlossen	unterzeichnet		
done	concluded	signed		

¹³⁵ Tratto parzialmente per l'inglese da AUST, *op. cit.*, pag. 23, 369 segg. e 429.¹³⁶ *Will* deve essere impiegato con prudenza da parte della Svizzera; tale termine è considerato giuridicamente vincolante dagli Stati Uniti, mentre per il Regno Unito è un termine giuridicamente non vincolante.

ALLEGATO C – Svolgimento schematico della procedura di conclusione di un trattato¹³⁷



¹³⁷ Le fasi descritte non devono necessariamente essere tutte seguite o possono esserlo in un altro momento:

- le prime fasi internazionali, dall'avvio alla parafatura, di norma non si applicano ai trattati multilaterali;
- in genere è possibile che un trattato multilaterale non sia firmato, la ratifica è allora spesso denominata adesione;
- il mandato del Consiglio federale, non sempre necessario, può anche essere successivo alle consultazioni internazionali (n. marg. 33 segg.);
- le consultazioni interne possono avvenire anche dopo la firma (n. marg. 32);
- la parafatura è sempre facoltativa (n. marg. 90 segg.);
- i pieni poteri non sono richiesti né ai capi di Stato, né ai capi di governo, né ai ministri degli esteri, né talvolta ai capi di missioni o rappresentanze accreditate, sulla base di una lunga prassi (art. 7 par. 2 CV);
- il principio della sottoposizione dei trattati al Parlamento comporta numerose eccezioni nella prassi (art. 166 cpv. 2 Cost.);
- il trattato sottostà al referendum solo se sono soddisfatte condizioni particolari (art. 140 segg. Cost.);
- Se possibile, la decisione di ratifica da parte del Consiglio federale è presa con riserva di approvazione parlamentare, contemporaneamente all'approvazione del trattato che è stato eventualmente parafato;
- alcuni trattati non sono pubblicati (art. 3 LPubb e art. 2 seg. OPubb).

ALLEGATO D – Promemoria per la firma dei trattati bilaterali¹³⁸

- Ogni accordo è prodotto in due **alternat**, un *alternat* svizzero che menziona la Svizzera per prima (Accordo tra la Svizzera e; la firma svizzera è a sinistra) e un *alternat* dello Stato partner che menziona quest'ultimo per primo (Accordo tra... e la Svizzera; la firma svizzera è a destra).
- Ogni *alternat* contiene il testo dell'accordo in tutte le **lingue** autentiche. L'ordine in cui le versioni linguistiche si susseguono varia a seconda dell'*alternat*: la versione nella lingua dello Stato di cui il testo costituisce l'*alternat* (per la Svizzera il francese, il tedesco, eventualmente l'italiano) in genere compare per primo.
- Il **materiale** svizzero può essere ottenuto presso la Sezione trattati DDIP/DFAE. L'*alternat* svizzero è stampato su carta fornita dalla Svizzera, l'*alternat* dello Stato partner su carta fornita da quest'ultimo. Gli accordi di maggiore importanza sono posti in una cartella, rilegati con un cordoncino e eccezionalmente sigillati (ceralacca) su richiesta dello Stato partner. Per gli accordi meno importanti la cartella e il cordoncino sono spesso sostituiti da un fascicolo di cartoncino e in tal caso le pagine devono essere aggraffate.
- In genere e fatti salvi accordi contrari, la **stampa** delle varie versioni linguistiche è effettuata dalla parte presso la quale ha luogo la firma, da cui la necessità di fornire talvolta la carta svizzera allo Stato partner e viceversa. L'autore di una versione linguistica la fornisce solitamente per i due *alternat*. In ogni caso, è necessario controllare prima della firma che ogni *alternat* contenga lo stesso testo e che le versioni linguistiche siano materialmente identiche.
- I **sigilli di ceralacca** non sono mai obbligatori. All'occorrenza sono apposti presso il Ministero degli affari esteri del paese in cui ha luogo la firma (per i trattati firmati a Berna, almeno un giorno prima della firma presso la Sezione trattati, che dispone di un sigillo del DFAE). Prima dell'apposizione dei sigilli, ogni delegazione verifica l'*alternat* dell'altra e il testo dell'accordo in tutte le lingue in cui è stato redatto. Per la Svizzera, il capo di delegazione può utilizzare il sigillo del proprio dipartimento/ufficio. Per il DFAE all'estero e per gli ambasciatori, è utilizzato il sigillo dell'ambasciata.
- I documenti dei **pieni poteri** sono scambiati prima della firma. I capi di Stato, capi di governo e ministri degli affari esteri non devono presentare tale documento.
- Ognuna delle parti **firma** dapprima il proprio *alternat* e, se del caso, i protocolli o gli scambi di lettere allegati, in tutte le lingue, prima di firmare l'altro *alternat*, e poi di portare con sé il proprio *alternat*.

Documenti da far pervenire al DDIP/DFAE all'atto della firma o ricezione**La Sezione trattati è informata tempestivamente e riceve quanto prima:**

1. **l'originale dell'accordo (*alternat* svizzero)**. Le copie necessarie agli uffici devono essere prodotte prima di consegnare l'originale alla Sezione trattati;
2. **l'originale dei pieni poteri dello Stato partner con**, all'occorrenza, la **traduzione** in francese, tedesco, italiano o inglese (tranne nel caso di documenti in spagnolo e portoghese);
3. **una copia della base giuridica per la firma dell'accordo**, per es.
 - decisione del Consiglio federale (comprese le coordinate della persona responsabile del fascicolo) o
 - proposta e decisione del Capo di dipartimento o dell'ufficio;
4. per gli accordi che entrano in vigore mediante notifica della conclusione delle procedure richieste:
 - **una copia della nota svizzera**;
 - **l'originale della nota dello Stato partner con**, all'occorrenza, la **traduzione** in francese, tedesco, italiano o inglese (tranne nel caso di documenti in spagnolo e portoghese).

Berna, ottobre 2014

¹³⁸ Per informazioni, per ottenere il materiale e trasmettere gli originali: DFAE, DDIP, Sezione trattati, CH-3003 Berne, dv-staatsvertraege@eda.admin.ch, telefono +41 58 462 30 63 / 79.

ALLEGATO E – Clausole finali di un trattato. Esempi di disposizioni

Disposizioni finali di un trattato multilaterale¹³⁹

Art. 81 Firma

La presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite [...] nel modo seguente: sino al 30 novembre 1969 presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica di Austria ed in seguito sino al 30 aprile 1970 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 82 Ratifica

La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 83 Adesione

La presente convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 81. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 84 Entrata in vigore

1 La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2 Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 85 Testi autentici

L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna, il ventitré maggio millenovecentosessantanove. *(Seguono le firme)*

Disposizioni finali di un trattato bilaterale¹⁴⁰

Art. 16 Disposizioni finali

16.1 Il presente Accordo abroga e sostituisce la Convenzione relativa alla protezione/tutela del segreto di difesa nazionale/difesa nazionale militare fatta a Parigi il 22 marzo 1972 e a Berna il 23 marzo 1972.

16.2 Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Le Parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che diventa effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

16.3 ...

16.4 Ogni Parte comunica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle proprie leggi e regolamentazioni nazionali che potrebbe avere ripercussioni sulla protezione delle informazioni classificate in virtù del presente Accordo. In tal caso, le Parti si consultano allo scopo di esaminare eventuali modifiche al presente Accordo. Nel frattempo, le informazioni classificate continuano a essere protette conformemente alle presenti disposizioni.

16.5 Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate, per scritto, di comune accordo tra le Parti. Tali modifiche diventano effettive secondo le modalità previste nel paragrafo 16.2.

16.6 Il presente accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle informazioni scambiate nel quadro del presente Accordo.

In fede di che, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Soletta, il 16 agosto 2006, in due esemplari in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:
(Seguono le firme)

Per il Governo della Repubblica Francese:

¹³⁹ Tratte dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV; RS 0.111).

¹⁴⁰ Tratte dall'Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate (RS 0.514.134.91).

ALLEGATO F – Competenza per concludere un atto internazionale, promemoria¹⁴¹

**L'atto è destinato a produrre effetti giuridici in diritto internazionale?
(= contiene impegni che vincolano la Confederazione?)**

Se sì (= trattato internazionale), competenza:

- dell'**Assemblea federale** in linea di principio (art. 166 cpv. 2 Cost., *in initio*)
- del **Consiglio federale** se una legge o un trattato lo prevede (art. 166 cpv. 2 Cost., *in fine*), in particolare se il trattato è di portata limitata (art. 7a LOGA)
- delle **unità amministrative subordinate** se le condizioni legali della (sub)delegazione sono soddisfatte (art. 48a LOGA o altra legge) o se l'unità dispone della competenza generale delle relazioni internazionali nel proprio ambito e se gli impegni si limitano all'adempimento di formalità puramente amministrative o organizzative

Se no (≠ trattato internazionale), competenza:

- del **Consiglio federale** in linea di principio (art. 184 cpv. 1 Cost.)
- dei **dipartimenti** se tale strumento riveste un'importanza molto limitata nella condotta della politica estera della Svizzera
- delle **unità amministrative subordinate** esclusivamente se dispongono della competenza di concludere trattati in tale ambito

Casi particolari, talvolta soggetti ad altre norme:

- atti internazionali che non sono disciplinati dal diritto internazionale
- atti internazionali che sono conclusi da persone morali di diritto pubblico

¹⁴¹ V. GAAC 70.69 (2006 IV) per un approfondimento di tutte queste questioni.

ALLEGATO G – Opere di riferimento

AUST, ANTHONY, *Modern Treaty Law and Practice*, 3^a ed., University Press, Cambridge 2013

CORTEN, OLIVIER/KLEIN, PIERRE (ed.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary*, 2 volumi, University Press, Oxford 2011

CORTEN, OLIVIER/KLEIN, PIERRE (dir.), *Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article*, 3 volumi, Bruylant, Bruxelles 2006

DÖRR, OLIVER/SCHMALENBACH, KIRSTEN (ed.), *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, Springer, Heidelberg e New York 2012

VILLIGER, MARK E., *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde e Boston 2009

TAVOLA DELLE LEGGI CITATE

RS 101 – Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)

- | | |
|--|--|
| <i>art. 5 cpv. 4: n. marg. 177</i> | <i>art. 140s.: nota 137</i> |
| <i>art. 48: nota 9</i> | <i>art. 141a: n. marg. 118, nota 84</i> |
| <i>art. 54 cpv. 1: n. marg. 25, 107</i> | <i>art. 147: n. marg. 31</i> |
| <i>art. 55 cpv. 3: n. marg. 26</i> | <i>art. 164 cpv. 1: n. marg. 116</i> |
| <i>art. 56 cpv. 1: n. marg. 27</i> | <i>art. 166 cpv. 2: n. marg. 107, 127, nota 137</i> |
| <i>art. 56 cpv. 2: n. marg. 27 seg.</i> | <i>art. 172 cpv. 3: n. marg. 27</i> |
| <i>art. 56 cpv. 3: n. marg. 28</i> | <i>art. 184 cpv. 1: n. marg. 33, 106, 109, 120 seg., 159</i> |
| <i>art. 139 cpv. 3: n. marg. 177</i> | <i>art. 184 cpv. 2: n. marg. 108, 110, 121, 126</i> |
| <i>art. 140 cpv. 1: n. marg. 31, 114, 160</i> | <i>art. 186 cpv. 3: n. marg. 27</i> |
| <i>art. 141 cpv. 1: n. marg. 31, 115 seg., 160</i> | |

RS 138.1 – Legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| <i>n. marg. 26</i> | <i>art. 7: n. marg. 26</i> |
|--------------------|----------------------------|

RS 152.11 – Ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

- art. 4 cpv. 3: nota 119*

RS 170.512 - Legge del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

- | | |
|--|---|
| <i>art. 3: nota 137</i> | <i>art. 8 cpv. 3: n. marg. 163</i> |
| <i>art. 3 cpv. 1: nota 103</i> | <i>art. 9 cpv. 1: nota 106</i> |
| <i>art. 3 cpv. 2 e 3: n. marg. 161</i> | <i>art. 9 cpv. 2: n. marg. 164, nota 51</i> |
| <i>art. 5: n. marg. 161</i> | <i>art. 11: n. marg. 165</i> |
| <i>art. 6: n. marg. 161</i> | <i>art. 13: n. marg. 168</i> |
| <i>art. 7 cpv. 1 e 2: n. marg. 162</i> | <i>art. 15 (rivisto): note 106, 111</i> |
| <i>art. 8 cpv. 1: n. marg. 163</i> | <i>art. 16 cpv. 1: n. marg. 170</i> |

RS 170.512.1 - Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <i>art. 2: nota 104</i> | <i>art. 17: n. marg. 168</i> |
| <i>art. 2s.: nota 137</i> | <i>art. 22s.: n. marg. 167</i> |
| <i>art. 8: n. marg. 161</i> | <i>art. 24: n. marg. 169</i> |
| <i>art. 8a: n. marg. 162</i> | <i>art. 25: n. marg. 172</i> |
| <i>art. 8b: n. marg. 162, nota 106</i> | <i>art. 29 cpv. 1: n. marg. 170</i> |
| <i>art. 9s.: n. marg. 161</i> | <i>art. 33 cpv. 6: n. marg. 162</i> |
| <i>art. 14: n. marg. 165</i> | |

RS 171.10 - Legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <i>art. 22 cpv. 4: n. marg. 116</i> | <i>art. 152 cpv. 3: n. marg. 33, nota 43</i> |
| <i>art. 24 cpv. 2: nota 74</i> | |

RS 172.061 - Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <i>art. 2: nota 26</i> | <i>art. 3a: nota 27</i> |
| <i>art. 3 cpv. 1 e 2: nota 25</i> | |

RS 172.010 - Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <i>art. 7a cpv. 1: nota 74</i> | <i>art. 48a cpv. 1: n. marg. 113</i> |
| <i>art. 7a cpv. 2: n. marg. 111, 158, note 76, 80, 104</i> | <i>art. 48a cpv. 2: n. marg. 122</i> |
| <i>art. 7a cpv. 3 e 4: n. marg. 112, 158, note 76, 104</i> | <i>art. 61c e 62: nota 22</i> |
| <i>art. 7b: nota 42 seg., 85</i> | |

RS 172.010.1 – Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

- art. 27o a 27t: nota 22*

RS 172.211.1 - Ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)

art. 8 cpv. 3: note 55, 88, 119

RS 441.1 - Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)

art. 13: nota 49

RS 441.11 – Ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)

art. 5: nota 49

RS 946.201 - Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne

art. 10 cpv. 2 e 3: nota 77

RS 0.111 - Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV)

art. 2 par. 1: n. marg. 131, 140, note 1, 4

art. 3: nota 3

art. 6: n. marg. 105

art. 7: n. marg. 94

art. 7 par. 2: nota 137

art. 9 seg.: n. marg. 40

art. 10: n. marg. 90, 92

art. 11: nota 87

art. 12: n. marg. 124

art. 12 par. 1: n. marg. 96

art. 12 par. 2: n. marg. 90, 92

art. 13: nota 7

art. 14 par. 1: n. marg. 126

art. 14 par. 2: n. marg. 131

art. 15: n. marg. 133

art. 16: n. marg. 129

art. 18: n. marg. 96

art. 19: n. marg. 149, nota 98

art. 19 segg.: n. marg. 140

art. 20: n. marg. 77

art. 20 par. 1: n. marg. 144

art. 20 par. 5: n. marg. 154

art. 20 segg.: n. marg. 152

art. 21 par. 1 e 2: n. marg. 143

art. 23 par. 2: n. marg. 104

art. 24 par. 1 e 2: n. marg. 52

art. 25: n. marg. 53, note 43, 128

art. 26: nota 133

art. 27: n. marg. 179

art. 28: n. marg. 182

art. 29: n. marg. 58

art. 30 par. 2: n. marg. 183

art. 30 par. 3: n. marg. 183

art. 30 par. 4: n. marg. 181

art. 31 par. 1: n. marg. 193

art. 31 par. 3: n. marg. 193

art. 31 a 33: n. marg. 193

art. 32: n. marg. 195

art. 33: n. marg. 66

art. 34 segg.: n. marg. 181

art. 39: n. marg. 186

art. 40 seg.: n. marg. 187

art. 44: n. marg. 185

art. 46: n. marg. 179, 189

art. 48 par. 1 e 3: n. marg. 71

art. 48 a 52: n. marg. 189

art. 53: n. marg. 177, 190

art. 54 a 64: n. marg. 61, 192

art. 55: n. marg. 57

art. 56: n. marg. 56

art. 57: n. marg. 184

art. 57 segg.: n. marg. 62

art. 58: n. marg. 184

art. 59 par. 1: n. marg. 183

art. 60: n. marg. 184

art. 65 a 68: n. marg. 184

art. 76 par. 2: n. marg. 75

art. 76 a 80: n. marg. 75

art. 77: n. marg. 75, 129, nota 118

art. 79: n. marg. 72, 77

art. 80: nota 118

art. 81 segg.: nota 139

RS 0.120 - Statuto delle Nazioni Unite del 16 giugno 1945

art. 102 par. 1: nota 116

Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (FF 1989 II 631)

art. 2 cpv. 1: nota 90

Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati (RTNU n° 33356, volume 1946, pag. 3)

n. marg. 135

art. 11 segg.: n. marg. 136

art. 15: n. marg. 139

art. 16 segg.: n. marg. 136

art. 31 segg.: n. marg. 139

INDICE

Con riferimento ai numeri a margine

Accessione (v. anche Adesione).....	133
Accettazione (v. anche Riserva)	23, 131 , 140
Accordo (v. anche Consenso ad essere vincolato)	9
Adempimento delle procedure (v. Notifica)	
Adesione	52, 76, 114segg., 125, 133segg. , 136, 139s., 142
Adozione	34, 37, 39, 40 seg. , 90, 100, 168
Allegati	11, 51, 63segg. , 87, 97, 188
Alternat.....	71, 79segg. , 83segg., 97, 129, 174segg.
Annullamento.....	179, 190
Applicabilità / Applicazione (v. anche Attuazione)	21, 50seg., 180segg.
diretta	180
provvisoria	53segg. , 119, 162
territoriale.....	58 , 103, 135segg.
Approvazione (v. anche Competenza).....	131 , 140
Archiviazione	174segg.
Atto.....	17
conclusivo	137
costitutivo.....	134 , 139
di conferma formale.....	132
finale	18, 38seg., 41
unilaterale (v. anche Dichiarazione unilaterale).....	23seg. , 153
Atto aggiuntivo (v. anche Modifica).....	17
Attuazione (v. anche Applicazione).....	10, 26, 103, 115segg.
Autenticazione (v. Adozione e Versione autentica)	
Banca dati.....	171 , 174
Buona fede	96, 193
Cambiamento fondamentale di circostanze.....	192
Cantoni.....	15, 25segg. , 29, 31, 114seg., 177
Carta	17
Carta (v. Materiale)	
Ceralacca (v. Sigillo)	
Clausole finali	12, 22, 48, 50segg. , 75
Competenza (v. anche Pieni poteri)	
d'approvazione, di conclusione	24seg., 34seg., 54seg., 105segg. , 123, 127, 179, 189
di denunciare	28, 57, 62, 120seg. , 123
delegata (v. Delegazione)	
di sospendere	62, 120
Comunicato.....	18
Conclusione (v. Adozione, Competenza e Firma)	
Concordato	15
Conferenza	34seg., 37segg. , 100
Consenso ad essere vincolato	12, 52, 71, 96, 124segg. , 132, 154, 179, 187, 189
Consuetudine.....	1, 75, 192seg.
Consultazione	26, 31segg.
Continuazione, continuità (v. Successione)	
Convenzione.....	8
Coperta (v. anche Materiale).....	79, 83seg. , 87
Copia (certificata) conforme	76, 89 , 173seg., 176
Cordoncino (v. Nastro)	
Correzione	71seg. , 76seg.
Corruzione	189

Data (v. Luogo e data)	
Decisione	18
Delegazione (di competenza).....	106, 113 , 158
Denominazione (v. Titolo)	
Denuncia (v. anche Trattato non denunciabile)	12, 21, 28, 56seg. , 59, 62, 120s., 123, 191
Depositario.....	57, 70, 72segg. , 89, 95, 100, 103, 123, 154, 171segg.
Desuetudine.....	137, 192
Dichiarazione	17, 58, 76, 103seg., 129, 140, 145segg. , 157, 173
di reciprocità	16
d'intenti.....	18
interpretativa	146
qualificata (v. Riserva)	
territoriale (v. Applicazione territoriale)	
unilaterale (v. anche Atto unilaterale)	23seg., 140, 145segg.
Diritto consuetudinario (v. Consuetudine)	
Diritto internazionale e diritto interno.....	177segg.
Disposizioni, dispositivo (v. Struttura / Suddivisione)	
Divergenza (v. anche Interpretazione).....	67, 71
Dolo.....	189
Dualismo	178
Durata	21, 59seg. , 115, 161, 191
Effetto anticipato (v. anche Non retroattività).....	182
Elaborazione (v. Redazione)	
Emendamento (v. anche Modifica)	17
Entrata in vigore.....	12seg., 21, 52segg. , 126, 128, 133, 153, 162, 174, 182, 187seg.
Errore (v. anche Correzione).....	189
Esecuzione, estinzione (v. anche Attuazione).....	59, 61seg. , 185, 191seg.
Fine (v. Denuncia e Esecuzione, estinzione)	
Firma.....	28, 45, 64, 81, 86seg., 90segg., 96segg. , 102, 110, 140, 176, 182
<i>ad referendum</i>	92
definitiva.....	92, 96, 124segg.
delegata	95
semplice / con riserva di ratifica	32, 93, 96segg. , 104, 126, 133seg., 142
Foglio federale (FF)	168segg.
Forma, formato	3seg. , 11, 67, 79segg.
Formulazione (v. Redazione)	
Forza maggiore.....	61
<i>Gentleman's agreement</i>	4
Importanza minore (v. Portata limitata)	
Integrità dei trattati.....	141 , 153
Interpretazione.....	6, 46, 51, 66s., 146, 177, 193segg.
Intesa	10
<i>Jus cogens</i>	149, 177 , 190, 192
Lavori preparatori	31, 36seg., 150, 195
Lingua	13, 45, 65segg. , 77, 80segg., 97, 100, 164
Livello (delle parti)	45, 98
Luogo e data.....	21, 99segg.
Mandato di negoziazione	32, 33segg. , 38seg., 109, 188

Materiale	79segg.
Memorandum d'intesa	18
Minore (v. Portata limitata)	
<i>Minutes</i>	18
Modifica.....	18, 60, 107, 122seg., 158, 161, 186segg. , 191
<i>Modus vivendi</i>	18
Monismo	178
MoU (v. Memorandum d'intesa)	
Mozione	123
Nastro	79, 84seg.
Negoziazione (v. anche Mandato di negoziazione)...	26, 29segg. , 36s., 40, 48, 50, 67, 73, 90, 140
Norme	17
di diritto	8, 115segg., 160seg.
imperative (v. <i>Jus cogens</i>)	
Notifica	
della conclusione delle procedure	128 , 157, 175
depositario	76, 154, 156
Nullità	189segg.
Obblighi giuridici	1, 6, 18segg., 23, 46, 105seg. , 112, 140seg., 148, 160segg., 181
Obiezione.....	72, 152segg. , 159, 188
Oggetto (v. Scopo)	
<i>Opting / contracting out</i>	188
Organizzazione internazionale	8, 30, 35, 37, 45 , 65, 69, 73, 100, 114segg., 132, 134, 139, 171
Originale.....	72, 76, 80, 88seg. , 95, 97, 164, 174segg.
Parafatura	39, 64, 90segg.
Parti (denominazione delle).....	45
Patto.....	17
Piano (v. Struttura / Suddivisione)	
Pieni poteri	
di firma	13, 39, 47, 76, 90, 93segg. , 102, 125, 175
di negoziazione.....	35, 38seg.
Portata limitata.....	111seg. , 113, 158, 161
Preambolo	12, 44segg. , 81, 150
Primazia (v. Diritto internazionale e diritto interno)	
Procedura (v. Competenza e Notifica)	
Promemoria	18
Protocollo.....	14 , 17, 63seg.
aggiuntivo	14
d'intesa.....	17
Pubblicazione	68, 160segg. , 170segg., 176
Raccolta	
dei trattati delle Nazioni Unite.....	173
sistematica (RS)	68, 165segg.
ufficiale (RU).....	68, 160segg.
Raccomandazione.....	18
Rapporto annuale	122seg.
Ratifica.....	52, 76, 97, 104, 110, 119, 125, 126segg. , 132segg., 140, 142, 154, 157seg.
Redazione.....	20, 22, 36seg. , 40, 43, 48, 50, 65, 71, 100
Referendum	
facoltativo.....	31, 115segg. , 130, 160, 168
obbligatorio	31, 114 , 118seg., 160, 168
Registrazione.....	76, 173segg.

Regolamento	17
composizione delle controversie	21, 51
Responsabilità internazionale	18 , 105, 135
Retroattività.....	155, 182
Revisione (v. Modifica)	
Rinnovo, proroga	59 , 107
Riserva.....	76seg., 103seg., 108, 129, 140segg. , 145, 157segg.
accettazione.....	144 , 152
obiezione (v. questo termine)	
ritiro	76, 155seg. , 158
tardiva	142
Risoluzione	18
Ritiro (v. anche Riserva).....	56seg. , 62, 120, 159
Scambio di lettere / di note	3 , 11segg. , 16, 42, 63seg., 71, 102, 137, 186
Scindibilità (v. anche Struttura / Suddivisione)	185
Scopo.....	46 , 149seg., 184, 193
Secessione	139
<i>Self-executing</i> (v. Applicabilità diretta)	
Separazione di Stati	135, 139
Sigillo	79, 85segg.
Soggetto del diritto internazionale.....	1 , 23, 25, 30, 105
Sospensione	53, 62, 120, 123, 184seg.
Stato (v. anche Successione).....	45 , 73, 93, 171
Statuto.....	17
Strumento	
di ratifica / di adesione.....	76, 97, 104, 110, 127segg. , 133, 142, 157
giuridicamente non vincolante.....	6 , 18segg. , 105seg. , 109, 171
Struttura, Suddivisione	36, 42segg. , 48seg.
Successione	76, 135segg.
Termine (v. Denuncia e Esecuzione, estinzione)	
Testo autentico (v. Versione autentica)	
Titolo	1 , 5segg. , 19, 22, 42, 44seg., 81, 150
Traduzione.....	68segg. , 162, 164, 173
Trattato (definizione).....	1seg. , 7
d'esecuzione	112
e diritto interno (v. Primazia)	
non denunciabile	56 , 59, 115seg.
non pubblicato	171
orale, verbale.....	4
segreto	161, 174
standardizzato	32, 34, 43 , 117
successivo	183
Unificazione di Stati	135, 139
Verbale	18 , 72, 129
Verbale d'accordo.....	18
Versione autentica	40, 66seg. , 68segg., 96, 164
Violazione	184, 192
di disposizioni di diritto interno.....	179, 189
Violenza	189

Impressum

Edizione:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
CH 3003 Berna
www.dfae.admin.ch/ddip

Impaginazione:

Comunicazione visiva DFAE, Berna

Ordini, contatto specializzato:

DFAE, DDIP, Sezione trattati internazionali
Tel: +41 (0)58 465 07 63
E-mail: dv-staatsvertraege@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile in francese, tedesco e inglese ed è scaricabile ai rispettivi indirizzi:
www.dfae.admin.ch/traites, www.eda.admin.ch/vertraege,
www.fdfa.admin.ch/treaties.

3° edizione, Berna, 2015